

# R I C E R C H E

DELL' A V V O C A T O

R A F F A E L E M A R I A T R A M A G L I A

I N T O R N O

Alla validità del matrimonio contratto tra  
gl' illustri conjugj

I L C A V A L I E R E

D. Domenico Imperiale , e D. Maria  
de Salvo.



IN NAPOLI NELL' ANNO MDCCXCII.

*Nuptiæ cum victoria conjunctæ .*

*Cur non DEUM ut me hodie adjuvet oratis ? Si enim sternutantibus DEUM adesse precamur , ubi nullum est periculum ; quanto nunc magis pro me orare debetis , cui tantum videtis imminere discrimen .*

*Apud Gruterum in Polyanthea P. 2 p. 226.*



L Cavaliere D. Domenico Imperiale de' Principi di Santangiolo stando nell' Isola di Malta s' invaghì così forte della giovanetta D. Maria de Salvo , che risolse di prenderla in moglie . Celò con industria il fatto pensiere fino a che visse il Principe D. Placido padre di lui . Avvenuta la morte del padre , chiese D. Domenico al Sommo Pontefice di poter contrarre segreto matrimonio con D. Maria de Salvo ; e dalla Sacra Penitenzieria se ne commise al Vescovo di Malta l'esecuzione nel giorno quattordici di Marzo dell' anno ottantotto .

Purtuttavia il Vescovo di Malta non solo benedir non volle le nozze, ma svelò l'arcano al Balì Pignatelli,

li, a premura del quale il Magistrato di Malta ristrette D. Maria de Salvo in un Conservatorio, onde non uscì, se non da che, investigata più volte la sua volontà apparve stabile e ferma nel suo proponimento.

Ma poichè di questo trattato n'ebbe sentore il Principe D. Giulio fratel germano del D. Domenico ne menò tal romore che nel giorno quattordici di Giugno dell'anno ottantotto pervenne un Dispaccio al Duca di San-nicola Reggente a quel tempo la Gran Corte, con il quale gli si dette l'incarico di chiamare a se D. Domenico Imperiale, e di farlo obbligare a non contrarre matrimonio senza il permesso del Sovrano con la minaccia della Regale indignazione, e di altre pene riservate all'arbitrio del Re. Per il che nel giorno istesso obbligossi D. Domenico Imperiale di stare al fattogli divieto.

Purtuttavia di qual filosofo non offese l'ingegno il soverchio amore? E in vero gli ostacoli posti, siccome in simili faccende avvenir suole altro effetto non produssero, se non che quello d'irritare l'appetito del Cavaliere D. Domenico, il quale nel giorno ventitre dell'anno novanta solennizzò le sue nozze con D. Maria de Salvo nella Cattedrale di Tivoli.

Non per tanto del modo, che si tenne nella celebrazione di cotesto matrimonio è di bene che se n'espongano

gano li più minuti accidenti . E per verità fin dal mese di Marzo dell' anno ottantotto il Cavalier D. Domenico richiesto avea quì in Napoli il Notajo Ignazio Bartilori di concepir nel suo nome una procura speciale a poter di presente togliere in isposa D. Maria de Salvo . Nel compiacque il Notajo , ma quella procura fu di Malta in Napoli respinta ; attesochè erasi preterito d' indicare con precisione il nome del padre , e la famiglia del costituente D. Domenico Imperiale . Supplì al manchevole il Notajo , ma l' evento non fu migliore . Imperciocchè quegli , a cui tal procura fu inviata non volle imporfi l' incarico .

Per tal fatto dispose il Cavalier D. Domenico che Notar Bartilori distesa avesse ugual procura, vuota non di meno del nome del procuratore ; e gl' impose altresì di fargli spedire il testimoniale del suo stato libero . Or siccome Notar Bartilori formò all' istante l' ugual procura ; così nel giorno appresso richiese il Paroco di San Giorgio de' Genovesi perchè disposto avesse il convenevole alla spedizione del testimoniale dello stato libero di D. Domenico Imperiale . Di là a un certo numero di giorni Notar Bartilori recossi di bel nuovo alla Parrocchia di S. Giorgio , ove il Paroco gli fece ritrovare allestita la fede del battesimo di D. Domenico Imperia-

periale , e quella delle pubblicazioni eseguite ; e fatta quindi lor compagnia si condussero ammedue su la Curia Arcivescovile di questa Metropoli , dalla quale nelle solite forme spedissi il testimoniale dello stato libero di D. Domenico Imperiale . Per il che nelle mani di questi ripose il Notajo Bartilori nel giorno nove di Maggio dell'anno ottantotto così l' indicata procura, come il richiesto testimoniale del suo stato libero .

Purtuttavia queste diligenze andarono a vuoto per la riluttanza del Vescovo di Malta ad eseguire il Rescritto della Sacra Penitenzieria . Ma nell'anno appresso compose il Cavalier D. Domenico con D.Maria de Salvo di averli per lo giorno quindici di Giugno ad accontare in Roma per solennizar quivi le nozze sospirate . Fu presta D. Maria ad entrare in cammino in compagnia del suo fratello D. Ferdinando ; cosicchè per lo giorno stabilito ritrovossi nella Città di Roma . Non di meno avendo il Cavalier D. Domenico tardato alquanto , non potè muoversi di Napoli in appresso . Imperocchè sparsa la nuova di essersi D.Maria mossa di Malta s'ingiunse al Cavalier D. Domenico nel giorno ventinove di Giugno dell' anno ottantanove di aver la sua casa per carcere , e quivi fu strettamente custodito .

Per tal cagione l' istesso D.Domenico Imperiale nel  
gior-

giorno quindici dell' anno novanta spedì procura speciale a D. Gaetano de Dominicis nelle forme richieste, perchè nel suo nome e in sua vece nella Città, ovvero nella Diocesi di Tivoli contratto avesse matrimonio di presente in faccia alla Chiesa con D. Maria de Salvo figliuola di D. Antonio della Città di Malta.

D. Maria d' altra parte, la quale, come sponemmo fin dal mese di Giugno dell' anno ottantanove erasi trasferita in Roma, vi si fermò fino al giorno venti di Gennajo dell' anno seguente, avendo sempre dimorato nel distretto della Parrocchia di Santa Maria del Popolo. Onde avvenne che il Curato di tal Parrocchia divenne il Paroco proprio di lei. Nè dee preterirsi che della permanenza di D. Maria de Salvo nell' indicata Parrocchia della Città di Roma per lo periodo di oltre ad otto mesi se ne ha una pruova stabile nel testimoniale del suo stato libero spedito dalla Curia Romana nel giorno venti dell' anno novanta.

Purtuttavia Frate Angiolo Maria Remugotti Paroco di S. Maria del Popolo nel giorno diciotto dell' anno novanta dette il suo consenso scritto, perchè il Curato della principal Chiesa Parrocchiale della Città di Tivoli, ovvero qualsivoglia altro Paroco della suddetta Diocesi, il quale fosse per essere nominato nell' ordine, o  
 pnre

pure nella licenza , che spedita avrebbe quella Cancellaria Vescovile potuto avesse assistere alla celebrazione del matrimonio , ch'era per contrarre D.Maria de Salvo;

Quindi nel giorno ventitrè di Gennajo dell' anno novanta di ordine del Vicario Generale della Città di Tivoli , il Canonico D.Francesco Roncetti Paroco dell' insigne Chiesa Cattedrale di San Lorenzo di Tivoli congiunse in matrimonio D. Maria de Salvo con D. Domenico Imperiale per mezzo del procuratore D. Gaetano de Dominicis .

Poichè D. Maria divenne moglie del Cavalier D. Domenico prese subito la volta del Regno di Napoli , ove giunta il primo atto , che spedir volle fu quello di raggiugnere il Re in Venafro , nelle mani del quale ripose la fede del matrimonio contratto , e una supplica , con la quale chiese misericordia dell' errore giovanile di suo marito . Fatto ciò sen venne in Napoli , e recossi a casa del marito , con cui si stette per otto giorni . Conciossiachè nel giorno otto del mese di Febbrajo fu il Cavalier D. Domenico rinchiuso nel Castello d' Ischia , e D. Maria fu rinferrata in un Monistero , essendosi rinnovato l' ordine all'Udienza di Guerra di procedere contra D.Domenico per la disobbedienza praticata :

Non per tanto per gli congressi , che D. Maria avuti

vuti avea con suo marito ebbe a credere di essere incinta, e confermolla in tal credenza l' avviso concorde di due levatrici spedite dal Tribunale per offervarla . Le angosce del falso concetto, che avea nell' utero, maggiori tal volta di quelle, le quali suol cagionare la vera gravidanza induffero così D. Maria, come il Cavalier D. Domenico a richiedere al Tribunale, ch'ella fosse andata a stare nella casa di suo marito. Il Tribunale non di meno serbossi a provvedervi nel settimo mese della gravidanza. Giunse il termine atteso, e l' Udienza consegnò D. Maria nel giorno due di Settembre all' Avvocato D. Salvatore de Espinosa.

Ma di là a pochi giorni si esposè al Tribunale che D. Maria simulava di esser gravida adattandosi con artificio sul ventre de' pannicelli e de' guancialetti . E sul pretesto di eseguirsi l' ordine dato si commise una scelleraggine dalla levatrice inviata, per la quale D. Maria corse vicinissimo rischio di perdervi la vita .

Purtuttavia per lo general perdono pubblicato nel giorno dieci di Agosto dell'anno novanta chiese D. Domenico Imperiale di essere ammesso al godimento dell' indulgenza Regale . Ma per farnelo escludere si ardì di qualificare la sua colpa per un delitto di Maestà ; e per l' atrocità dell' accusa arretrossi ciascuno fin anche dall'

intercedere per lui . In tale stato di abbandono e di depressione era il Cavaliere D. Domenico Imperiale , e la sua consorte , allorchè surse persona , la quale per soddisfare a un comando , che n' ebbe a nome del Re non impaurì di svelare il mistero orgoglioso . L' essersi appreso che la giustizia del nostro Clementissimo Padre e Signore avria posto fine al crudele bersaglio operò che a nome dell' Illustre Principe di Santangiolo prodotto si fosse un libello nella Curia Arcivescovile di questa Metropoli nel giorno sedici di Ottobre dell' anno novanta , con cui si dimandò che dichiarato si fosse nullo il matrimonio contratto tra D. Domenico Imperiale e D. Maria de Salvo .

E in vero questo libello fu bastevole , perchè se bene fossero stati ammessi così il Cavalier D. Domenico , come la consorte di lui all'Indulto avesser dovuto continuare a starsene , come tuttavia se ne stanno divisi. Imperocchè full' avviso di esservi nella Curia pendente un giudizio di nullità del loro matrimonio per economia si volle diviso un giovane marito dalla sua sposa concorde .

Purtuttavia a quale intendimento si fosse prodotto l'indicato libello il mostra evidentemente il gergo , con il quale fu conceputo . E in vero quanto ha di sottile l'in-

l'intrigo; e d'incertezza l'equivoco; e d'inviluppo il paralogismo; in quel libello lo sparse ad arte il valente promotore di una mossa, la quale tende a rovesciar fra noi la pubblica onestà del costume, e la Religione de' nostri maggiori. Di fatti esposè l'Illustre Principe di Santangiolo di esser giunto a sua notizia che contra il divieto fatto dal Re Signor nostro al Cavalier D. Domenico Imperiale suo germano di non prendere in moglie D. Maria de Salvo, eras' il matrimonio vietato di già contratto nella Città di Tivoli per effetto di una procura, a cui erasi sottoscritto l'istesso D. Domenico. Aggiunse che in quel rincontro erasi fatto uso di scritture false; ma che se bene immaginato si fosse esser tali scritture genuine, pure indicavano un matrimonio nullo. Quindi fece menzione di un fatto quanto vero, altrettanto interessante, qual è quello che la Maestà del Re aveasi preso il pensiero di far richiedere dal suo Ministro in Roma gli autografi delle scritture indicanti il modo servato nella contrazione del matrimonio di D. Domenico; e che stati essendo cotesti Autografi respinti alla Corte di Napoli, esistevano presso gli Atti formati nell'Udienza di Guerra. Purtuttavia con precisione altro non oppose il Principe di Santangiolo, se non che non avea potuto essere il Paroco proprio de' contraenti quegli, dal quale si e-

rano benedette le nozze del suo germano . Per il che richiese che tal matrimonio dichiarato si fosse nullo , e che dati si fossero tutti que' provvedimenti necessarj ad evitarli li disordini , e gli sconcerti , li quali da tal matrimonio potevano derivare , con impetrarsene , quante volte il bisogno l'avesse richiesto , le provvidenze Sovrane.

Ben si comprende che con questo giro di mal-consegnate parole si dimandò che la Curia ordinata avesse la separazione degli sposi ; e che rappresentato avesse per l'esecuzione . Iterò le fatte domande lo stesso Principe di Santangiolo in una supplica diretta al Sovrano ; ma non fu respinta con altro ordine alla Curia Arcivescovile , se non con quello di farsene l'uso conveniente . Non di meno il decreto che s'interpose prescrisse la notificazione del prodotto libello così a' conjugj Imperiale e Salvo , come al Difensore della validità de' matrimonj.

Ma poichè notificossi cotesto libello , fecesi premura dal Difensore della validità per la deposizione degli sposi . Non per tanto con maggior solidità risposero gli conjugj Imperiale e Salvo . Di fatti allegarono che non avendo neppure indicata il Principe di Santangiolo la ragion , per la quale creder doveasi Paroco non proprio quegli , che benedette avea le loro nozze , il libello da lui prodotto non poteva per la sua oscurità e per l'in-

cer-

certezza della proposta azione esser di base a un giudizio; tanto maggiormente che un fratello non avea diritto a figurar da Attore all'oggetto di far dichiarare nullo un matrimonio di conjughi concordi e tenaci del primo proponimento. Oltreacciò mestrossi lo sconcio della dimandata separazione; mentrechè niuno esser può scosso dal possesso di un matrimonio, del quale non siesi prima evidentemente dimostrata la nullità.

Ben si comprende da ciascuno, il quale sprovveduto non sia fin anche delle nozioni elementari del Diritto, esser l'eccezione proposta da' conjughi Imperiale e Salvo di quelle, le quali si appellano da' Forensi *pregiudiziali e perentorie*. Per il che la Reverenda Curia avria dovuto innanzi ad ogni altro decidere, se poteva o no a petizione del Principe di Santangiolo darli avviamento al giudizio della supposta nullità. Ma ciò bruttamente si preterì. Conciossiachè appresso a moleste dilazioni, la Reverenda Curia decretò, *che fatte da' conjughi le giurate deposizioni alla presenza del Difensore de' matrimonj; e prodotte le scritture indicanti la seguita contrazione sarebbe provveduto.*

Or questo decreto istesso così difforme alla giustizia, e all'ordine de' giudizi niun pensiero si prese l'Illustre Principe di Santangiolo di farlo notificare. Ma poiché

chè stragiudizialmente venne alla cognizione de' conjughi bersagliati levaron questi alto le grida . E per verità con varie suppliche dirette al Sovrano flebilmente gli esposero , che allorchè si trattava di congregare sul capo di ciascuno di essi l'ira delle leggi , e la Regia indignazione, il Principe di Santangiolo gli avea costantemente accusati di aver essi contratto matrimonio, rotto il fattone divieto . Ma per essersi accorto che ulteriormente impedir non poteva che la Regale Indulgenza ricoperto avesse l'error giovanile del suo germano ; e che di conseguente li conjughi Imperiale e Salvo appresso a' molti e gravi affanni sofferti avrian gustato il dolce dell'amor conjugale ; e avrebbono goduto di quella pace , che promettono le Sante Regole della Chiesa , e le pubbliche leggi del Regno , lo stesso Principe di Santangiolo denunziato avea nella Reverenda Curia Arcivescovile di non aver contratto matrimonio il Cavaliere suo germano con D. Maria de Salvo , se non che per un sogno . Protestarono quindi presso l'Augusto Trono del Re così il Cavaliere Imperiale come D. Maria de Salvo che riconoscendo essi la Divina legge della perpetuità del contratto matrimoniale , erano determinati a soddisfare alla scambievole obbligazione di vivere e di morire nella unione maritale , nella quale si erano stretti ne' modi li più rituali

li e folenni . Fecero avvertire in seguito che quando il Principe di Santangiolo volgeva il suo discorso all' Udiienza Generale di Guerra , affermava esservi pendente nella Curia Arcivescovile un formale giudizio della nullità del matrimonio di suo fratello , all'oggetto d'impe- trare ordini economici affinchè li conjughi concordi , lo- ro mal grado stati fossero costretti a starsene separati . Ma perchè poi fu di questo interessante articolo , che mira allo spoglio di un diritto ingenito del marito ver- so di sua moglie ; diritto protetto dalla legge fundamen- tale di ogni società civile , e con somma gelosia custo- dito dal rapporto di onore , e da' doveri della coscien- za , e della Religione , la Curia Arcivescovile non avesse diffuso l' esame suo , ed estesi non avesse li suoi provvedimenti , lo stesso Principe di Santangio- lo in tuono da impaurire quivi opposto avea di a- vere il Regio Tribunale di già provveduto alla separa- zione del Cavaliere Imperiale da D. Maria de Salvo ; e che la Reverenda Curia attender dovea dalla Maestà del Re la norma per andarsi oltre con regolarità nell' introdotto giudizio .

Manifestarono successivamente li conjughi Imperiale e Salvo di aver essi opposto nella Reverenda Curia di averli ad imporre un perpetuo silenzio al Principe di San-

Santangiolo . Imperocchè nelle cause matrimoniali per gli Canonici nommeno che per la polizia del Regno non può figurar da Attore , se non che alcuno de' conjugii , de' quali soltanto è l'interesse . Per il che niun diritto avea il Principe di Santangiolo a figurar da Attore nel giudizio , che si sforzava d'istituire ; e al mancar dell' Attore si dilegua l'istessa immagine del giudizio . Inoltre questo istesso dimostrava la giustizia della moſſa doglianza per la loro separazione . Conciossiachè da' Sacri Canonici assolutamente si vieta , e dalle leggi del Regno altamente si sgrida che il marito sia costretto a starsene diviso dalla concorde moglie ; allorchè non siesi prima evidentemente provata la nullità del matrimonio contraddetto ,

Ma o che bene , o che male si fosse ragionato in tal guisa , l'eccezione proposta recava in dubbio se al Principe di Santangiolo accordar si dovesse l'ingresso al giudizio . Per il che era un dovere della Reverenda Curia di decidere apertamente e ne' termini , primachè ad altro proceduto avesse , se il Principe di Santangiolo fosse nel diritto di figurar da Attore . Adunque essendosi ciò dalla Curia trascurato , avea negata la giustizia a' conjugii Imperiale e Salvo , i quali ne appellavano al Sovrano , come di abuso .

Cagion per cui si chiese che l'esame del doppio articolo-

ticoło , val quanto dire se abbia diritto il Principe di Santangiolo ad affrettare il divorzio di un fratello, il quale vi rilutta; e se sia giusto e conveniente che il Cavaliere D. Domenico viva diviso dalla sua benevola moglie per l'immagine di un giudizio da tutte le leggi umane e Divine altamente sgridato e aborrito , si fosse commesso a qualche Supremo Consiglio Concistoriale . Ma perchè a D. Maria de Salvo Malta le fu Patria; e per tal fatto ella è di un Isola , l' eminente dominio della quale è presso del Re Signor nostro , e si novera tra le Isole adjacenti al Regno della Sicilia ulteriore ; e perchè d'altra parte gli autografi delle scritture indicanti la ritualità e la validità del matrimonio contraddetto esistevano nell' Udienza Generale di Guerra , supplicossi la Maestà del Re di affidare l'esame indicato alla stessa Udienza di Guerra accresciuta di tutt' i Ministri Tògati della Suprema Giunta di Sicilia con ordine di ascoltarli i collitigatori prima di deliberare .

Piacque al Sovrano di rimettere le Suppliche contenenti l' esposte domande all' Udienza di Guerra perchè informato avesse con il suo parere . Quivi per tal causa prestavansi le parti fiscali dal Cavalier de Medici; giacchè il Fiscale ordinario avea anteposta l'utile difesa del Principe di Santangiolo al nobile esercizio dell'incarico da-

togli. Ma chi di noi nel carattere del Pontefice Massimo Tito Pomponio delineato con pochi e maestrevoli tratti da Tacito non raffigura subito il Cavalier de Medici? E in vero di Tito Pomponio scrisse Tacito: *Rarum in tanta claritudine exemplum! Nullius servilis consilii sponte auctor; sed quoties necessitas urgeret, sapienter moderans, medium semper tenuit iter inter servile obsequium, & abruptam contumaciam.*

Avendo dunque il Fiscale compreso all'istante il vero e il giusto di quello, ch'erasi proposto, non solo non gravò su de' conjughi dolenti, ma procurò di rilevarli per quanto gli venne conceduto dal sito e dalla stagione. Di fatti narrò la fama essersi da lui fatta premura perchè la Curia Arcivescovile senza ritardo deciso avesse ne' termini di giustizia se la separazione del Cavaliere Imperiale da sua moglie fosse conforme al disposto da' Sacri Canon; e perchè si dichiarasse competente l'appellazione proposta. Purtuttavia l'Udienza di Guerra che fu sempre ermeticamente chiusa per lo Cavaliere Imperiale, il quale sol tanto dalle percosse apprendere potè le deliberazioni fatte prima, adottò semplicemente il sentimento di averfi ad accordare a' conjughi Imperiale e Salvo l'appellazione richiesta, al quale parere uniformos' il Re con Regale Dispaccio pubblicato

to. nel giorno trentuno di Maggio dell' anno caduto .

Iterate volte , ma indarno supplicosi in appresso per la destinazione del Giudice di appello . Quindi la desolazione del Cavaliere Imperiale e di sua moglie giunse al colmo . E per verità D. Maria rinchiusa e cagionevole temer dovette che per gli anni e per gli malori ; fatta grinza e sterile far non dovesse il tormento del ben veduto consorte ; e per questi il più morbido letto era divenuto stecchi e spine . Ma l' istessa veemenza del dolore li fece aggirar sempre intorno alla fonte perenne di giustizia e di beneficenza .

Scclamando di fatti senza interruzione presso l' Augusto Trono del nostro Religiosissimo Sovrano si dolsero di essere andata tant'oltre la loro sventura che si era incominciato dal dividerli senza rastro di pruova della nullità supposta del matrimonio contratto fra loro . Aggiunsero non esservi decreto di Magistrato che disposto avesse per la loro separazione ; e che fra' Cattolici non poteva esservi Magistrato che decretato avesse per la separazione di quelli , che IDDIO avea congiunti . Che se la loro divisione erasi proposta dall' Udienza di Guerra , come un espediente richiesto dall' economia ; nommai la Giustizia del Re avea tolerato che stati fossero l' oggetto dell' economia , e quindi dell' arbitrio de' Magistrati li

doveri di coscienza e di Religione. Cagion per cui era prescritto alla Curia Arcivescovile che nella spedizione di questo affare sol tanto avesse attesi li Canonici della Chiesa, e le leggi del Regno.

Al duolo e al danno del Cavaliere Imperiale e della sua legittima moglie accorse prontamente la pura Religione del nostro Re, il quale per l'attaccamento alla Cattolica Fede punto non cede ad alcuno de' suoi Maggiori, a tre de' quali religioso culto si presta su gli Altari (1). E per verità con un Rescritto del giorno diciotto di Giugno s'impose alla Curia Arcivescovile che informato avesse su lo stato di questa causa, e detto avesse l'occorrente su le mosse doglianze; e con altro Rescritto del giorno sedici del seguente Agosto si respinse alla medesima Curia una Supplica de' conjugi Imperiale e Salvo, con la quale era dimostrato di non doverli permettere la loro ulteriore separazione, e che sciogliera non potevasi il matrimonio da essi contratto; affinchè fatto ne avesse l'uso prescritto dalle leggi Canoniche, e dalla pratica ricevuta nel Foro Ecclesiastico.

Or perchè questo informo la Curia Arcivescovile spe-

(1) Questi sono Arnoldo il Santo, il quale fu Vescovo di Ufez, la Regal Vergine Tarlita, e il Santo Re Luigi.

spedito l'avesse con più chiara e piena cognizione , li conjughi Imperiale e Salvo produssero quivi un ben diffuso libello , e nell'atto istesso le copie legali di tutte le scritture indicanti la maniera serbata nella contrazione del loro matrimonio . Protestarono prima di ogni altro di non voler essi consentire al giudizio attentato ed abusivo , che si sforzava d'istituire il Principe di Santangiolo ; e che molto meno erano disposti a rinunziare all'appellazione di già loro accordata dal Sovrano contra il decreto dalla stessa Reverenda Curia interposto . Indi fecero avvertire non poterfi dubitare della verità delle scritture esibite . Conciossiachè per disposizione del Re gli autografi si eran fatti venire , ed esistevano presso gli Atti formati nella Udienza Generale di Guerra . Dimostrarono in appresso che Paroco proprio era stato quegli , dal quale stete erano benedette le loro nozze ; e che la loro separazione veniva sgridata da tutte le leggi umane e Divine , massimamente perchè non avendo data pruova veruna della supposta irritualità il Principe di Santangiolo , a cui la legge ne imponeva il peso ; per una ridondanza di ragione , e per adattarsi al tempo davano pruova dell'opposto li conjughi bersagliati . Cagion per cui richiesero che la Curia esteso avesse l'informo , che dovea spedire su de' seguenti Articoli .

I. Che

I. Che non essendovi nella Reverenda Curia un giudizio contestato ; e tuttavia stando indeciso , se sia il Principe di Santangiolo nel diritto d' istituirlo , dir non potevasi che fosse pendente nella Curia giudizio di nullità per lo matrimonio contraddetto fuor di ragione .

II. Che le scritture esibite dimostravano di averli Conjugi Imperiale e Salvo contratto validamente e ritualmente .

III. Che la separazione de' medesimi conjugii si opponeva alle leggi del Regno , a' Canoni della Chiesa, e alla pratica serbata in simili giudizi nel Foro Ecclesiastico .

IV. Che i rapporti di coscienza e di Religione non soffrano espedienti di economia .

V. E finalmente che per le Regole della Chiesa fondate sulla pubblica onestà , quante volte si scovra invalida la contrazione di un matrimonio , che ammen due gli sposi fan premura perchè si convalidi , massimamente per la cagione , ch' essi giacquero insieme ; sia da favorirsi l' onestà e religiosa ricchezza .

Purtuttavia spedissi dalla Curia Arcivescovile il richiesto informo nel giorno ventuno di Settembre dell' anno scorso . Innanzi ad ogni altro con una soverchia pre-

precisione si esposero i più minuti accidenti delle poche carte nella Curia cumulate . Quindi per modo di conseguenza se ne trasse ch' essendo stato da più Regali Dispacci autorizzato l' intervento del Principe di Santangiolo ; e stata essendo la separazione de' conjugi Imperiale e Salvo l' effetto di Sovrane determinazioni , alle quali la Curia per niente avea influito non poteva pretendersi che la Curia vi si fosse rimescolata contra il Sovrano divieto .

Di poi s' imprende a dimostrare di essersi la lite di già contestata . E finalmente si accenna che la cognizione della validità del matrimonio contraddetto dipendeva dalla verificazione delle scritture indicanti il modo della seguita contrazione . Ma che questa verificazione non poteva altrimenti farsi se non che nel termine ordinario da *impartirsi* nella causa a norma del disposto da' Canonì , e della pratica universalmente servata nelle cause matrimoniali .

Un oppinar così strano , e un ragionar cotanto sconvolto costrinse li conjugi Imperiale e Salvo a mostrarne l' incongruenza al Sovrano , il quale recoffi alla benignità di rimettere alla Regal Camera di Santa Chiara nommeno la Rappresentanza direttagli dal Vicario Generale che le suppliche de' nostri clientoli , affinchè  
es-

esaminando e quella e queste informato avesse con il suo parere prendendo in considerazione le disposizioni Canoniche adatte alla moſſa quistione .

A dimoſtrar dunque la giuſtizia delle dimande del Cavaliere D. Domenico Imperiale e di D. Maria de Salvo , e l'incongruenza di ciò , che propoſe il Vicario Generale aggiugneremo alla già fatta narrazione li Capitoli ſeguenti .

## C A P O I.

*In cui ſi dimoſtra eſſerſi con tanta ritualità contratto il matrimonio controverſo che ſe alcuno de' conjugj, de' quali ſoltanto è l'intereſſe voleſſe dirne di nullità, far nol potrebbe con ſucceſſo.*

**S**ponemimo di già minutamente la maniera ſerbata nella contrazione del matrimonio contraddetto ; e ciò baſtevol farebbe perchè la gente diſcreta ſi dichiaraffe convinta della validità di quello . Ma perchè dagli avverſarii artificioſamente ſi è impreſo a ſoſtenere nommai eſſerſi fra loro uniti il Cavaliere Imperiale e D. Maria de Salvo , dal che ſembra che vogliano dedurne non aver tali conjugj conſumato il lor matrimonio, e di non aver-



anno novanta che per esser costei gravida se le fosse permesso di uscire del Monistero . Il Tribunale volle chiarirfene , e la levatrice riferì affermativamente . E se bene D. Maria nel settimo mese sconciata si fosse per un falso concetto , che avea nell' utero , non dinota questo accidente istesso il precedente congresso ? Ma ragioniamo di ciò su la persuasione del medesimo Principe di Santangiolo . A nome di costui s' imputò a D. Maria che simulava di esser gravida . Ma può simularsi quel , che non è possibile ? Se dunque per sentimento del Principe di Santangiolo possibil cosa era che D. Maria gravida fosse per opra del suo germano ; cagion per cui mostrossi all' eccesso timido di un parto supposto ; anche a suo credere certa cosa era aver quelli consumato il loro matrimonio (1) . L' opporvifi è gavillare full' evidenza ; e l' affermare al presente nommai essersi congiunti li conjugii Imperiale e Salvo è un contraddirsi con vergogna .

Purtuttavia per sentimento concorde de' Giureconsulti , e de' Canonisti , subitochè , contratto il matrimonio la donna viene introdotta in casa del marito si acquista da' conjugii il possesso delle loro nozze . Odasi dal Gonzalez : *Deductio enim in domum mariti , licet nec sponsa-*

(1) Dal foglio 35 in poi del suddetto Processo .

*salia, nec matrimonium inducat; tamen matrimonio praecedente, nuptiarum possessionem conjugibus praestat* (1).

Posto ciò osserviamo se nel caso, in cui di questo matrimonio rato e consumato alcuno de'conjugi, de' quali, come a suo luogo mostreremo soltanto è l'interesse dir ne volesse di nullità per gli motivi addotti dal Principe di Santangiolo; potria lusingarsi di farlo con successo. Di fatti le ragioni addotte riduconsi a due, valquantodire all' essersi detto in gergo che false scritte aveano dato spinta alla vietata contrazione; e che non potè essere il Paroco proprio di alcuno de' contraenti il Sacerdote, dal quale furono benedette le nozze del Cavalier D. Domenico con D. Maria.

Purtuttavia è fuor di controversia che al matrimonio assister possa così il Paroco proprio, come altro Sacerdote per licenza avutane dal proprio Paroco (2). Dippiù il proprio Paroco non è quegli dell' origine, ma bensì quegli del domicilio (3). E perchè il Concilio Trentino parlò di Paroco, e non di Parochi è così adatto quegli dell' uomo, come quegli della donna; che

D 2

anzi

(1) *In notis ad Caput I Tit. 10 de Ordine cognitionum. l. penult. ff. de donat. inter.*

(2) *Trideminum Sess. 24 de Reformat. matrim. Cap. I.*

(3) *Cap. fin. de Foro competenti.*

anzi per lodevol costumanza fondata sulle leggi della decenza fa mestieri che si preferisca il Paroco della femmina (1). Ma perchè dritto non vi è che a punto fisso determini quale spezie di domicilio renda propria la Parrocchia; perciò questo articolo ha dato spinta a molte discussioni. Purtuttavia mal fondata non è l'opinione che siccome la presente abitazione è domicilio sufficiente ad ogni altro contratto, e ad ogni altro Sacramento; lo sia del pari per lo contratto, e per lo Sacramento del matrimonio (2). Non dimeno è fuor di contesa che divenga proprio Paroco colui, nel distretto del quale fecefi taluno ad abitare per la maggior parte dell'anno, comechè non gli stesse nell'animo di fermarvisi a tempo più lungo: *Sufficit*, notò il Cabassuzio, *ad habendum alicubi proprium Parochum, si quis eo loci divertit ad habitandum majore anni parte, quamvis non habens animum continuandi habitationem ejus loci ultra semestre* (3). E il Van-Espen avvertì: *imo quis domi-*

(1) *Fagnanus ad Caput Quod nobis Tit. de clandest. Despons.*

(2) *Pontius lib. 5 de matrim. C. 13 § 1 n. 4. Gutierrez de matrim. C. 63 n. 13 & 14. Barbosa de Potestate Episcopi Alleg. 32 n. 77, ubi refert a Rota decisum. Ferrandillus ad Buvattum Decis. 713 num. 15. Dicastillus Disp. 3 dub. 8 num. 47. Gabriel a S. Vincentio de matrim. Disputat. 3 q. 8 n. 69.*

(3) *Lib. 3 Cap. 26 n. 13.*

*cilium sufficienter ad hunc effectum habere censendus est, tametsi eo animo ibidem morerur, ut post certi temporis lapsum inde sit recursurus (1).*

Oltre a ciò se bene alcuno si dilunghi dalla Patria a questo solo oggetto di solennizar le nozze altrove, egli validamente contrae; attesochè non è un inganno che si tesse al primo Paroco scambiandolo, ed escludendolo; ma un uso lecito della libertà naturale. Ed è notevole che si spieghi in tal forma il Verde che presentò alla Curia della nostra Chiesa. Di fatti, avendosi egli proposto il dubbio: *An pergens extra Patriam, ut ibi ineat nuptias, valide illas contrahat?* Non solo il risolse affermativamente su l'autorità di molti, e per una dichiarazione fattane dalla Sacra Congregazione rapportata dal Fagnano; ma ne rende in fine la seguente ragione: *est licitus ingenuæ libertatis usus, non dolus, excludere primum, & acquirere novum proprium Parochum.* E finalmente l'istesso Verde dimostra doverfi a questo sentimento accordare anche i riluttanti, allorchè si quistiona di un matrimonio di già contratto (2). Oltrechè

(1) P. 2 Tit. 12 de sponsal. & matrim. C. 5 § 7.

(2) Institut. Canonic. Tit. 12 de Sacram. matrim. § 23 num. 4006 & sequenti.

chè siccome il Paroco proprio benedir può le nozze de' suoi parrocchiali anche fuori Diocesi per esser l'atto suo pastorale, e non già di giurisdizione; così dar può il permesso ad altro Sacerdote di straniera Diocesi che assista in sua vece (1). Imperocchè è ciò bastevole ad impedire la clandestinità del matrimonio, unico oggetto, per lo quale si prescrisse la presenza del Paroco, e de' testimonj; e aggiugne il Van-Espen: *sufficit autem quocumque modo, sive voce, sive scripto data fuerit hæc licentia; modo revera data sit tempore illo, quo matrimonio assistitur* (2),

Poste queste incontrastabili teorie della ragion Canonica, facciamoci ad esaminar da vicino se dubitar si possa che dal proprio Paroco furono benedette le nozze de' conjugj Imperiale e Salvo. E per verità il Sacerdote, il quale assistette al matrimonio di quelli fu il Canonico D. Francesco Roncetti Paroco della Cattedrale di Tivoli; e fuvvi presente sostenendo le veci di Frate Angiolo Maria Remugotti Paroco di Santa Maria del Po-

(1) *Farinac. tom. 2 decis. 309 n. 6. Sanchez Lib.3 disput.19 q. 2. Coninck disp. 26 dub. 2 num. 22. Gaspar Hurtadus disput. 5 difficult. 6 n. 22. Perez de matrim. disp. 40 sect.2 n. 5. Possevinus C. 10 q. 16 num. 35 & alii nonnulli.*

(2) *P. 2 Tit. 12 Cap. 5 § 19.*

Popolo in Roma, il quale data ne avea la licenza in iscritto. Ma nel distretto della Parrocchia di Santa Maria del Popolo della Città di Roma D. Maria de Salvo erasi fatta ad abitare fin dal mese di Giugno dell'anno ottantanove, e vi si era fermata sino al giorno venti dell'anno seguente. Adunque per la dimora di oltre ad otto mesi non cade in disputa esser divenuto il Remugotti Paroco proprio di D. Maria, a cui per decenza apparteneva di assistere al matrimonio controverso piucchè al Paroco proprio del Cavalier D. Domenico.

Nè il disposto dal Sinodo Diocesano raccolto dal Cardinale Francesco Pignatelli, ove si stabilì che il domicilio esser debba vero e non simulato allegar si può nella causa, che abbiám per le mani. Imperocchè essendo D. Maria de Salvo nata in Malta, e non essendosì in Napoli condotta mai, primachè fosse divenuta moglie del Cavalier D. Domenico, ella non era per niente allacciata dagli stabilimenti particolari della Diocesi Napoletana.

Quali sono poi le false scritte, con le quali si è agevolata la contrazione vietata? Questo carattere di falsità e di supposizione, allorchè gli Autografi furono inviati all'Udienza di Guerra, immaginarono i difensori del Principe di Santangiolo di averlo ravvisato solamente

te nel testimoniale dello statolibero del Cavalier D. Domenico. E per verità la morte di Monfignor Bucci, dal quale apparisce essersi quel testimoniale spedito era seguita tre giorni prima della data, che vi si legge. Quindi se ne sparse un'altra accusa per far escludere il Cavalier D. Domenico dall'indulgenza Regale.

Purtuttavia per le ragioni da noi proposte quest'accusa fu rigettata al pari di quella del delitto di Maestà. Nondimeno all'uopo presente è conducevole che si faccia menzione di alcune delle ragioni addotte in quel frangente. Di fatti prima di ogni altro fecesi avvertire che le diligenze praticate dal Reggente la Gran Corte dinotavano esser pervenute alle mani di D. Domenico Imperiale il suo statolibero fin dal giorno nove di Maggio dell'anno ottantotto, il quale erasi spedito dalla Curia Arcivescovile di questa Metropoli con ogni verità e solennità per opera di Notar Bartiloro. Adunque e per quel che correva agli occhi di ciascuno, il quale tale scrittura fatto si fosse ad osservare, e per la pruova, che di già se n'era acquistata lo statolibero con esagerazione dicevasi supposto; mentrechè in realtà nella data solamente stato era viziato; di che facil cosa era a comprenderne la cagione. Imperocchè talune Scritture, fra le quali è da riporsi il testimoniale dello statolibero ap-  
pres-

preffo a un determinato periodo non fono più efficaci ,  
reftando al dir de' Forenfi *circondotte* .

Si andò oltre, e fuppor fi volle in grazia degli  
avverfarj , che dell' intuito falfo ftato foffe lo ftatolibe-  
ro , del quale ufato avea il Cavalier D. Domenico  
nella Curia di Tivoli ; ma non perciò fecerfi avvertire  
di effervi concorfa la mutazione della verità ; e quindi  
non erafi commeffa una falfità formale . Imperocchè la mu-  
tazione della verità , la quale costituifce la falfità forma-  
le , per avviso comune de' Dottori è quella , per la  
quale una fcrizione dimoftra l' oggetto , a cui fi riferi-  
fce all' oppofto , o diverfamente da quello , ch' egli è in  
realtà . Se dunque niuno ardiva di muover dubbio fu  
la libertà dello ftato di D. Domenico , per non effere  
certamente ad altra donna legato , allorchè fi annunziò  
per uomo libero al Vefcovo di Tivoli , non era la fup-  
pofita falfità d' indole così rea da farlo efcludere dall' In-  
dulto .

Quindi fi ricerchi fe del vizio, il quale deturpa il te-  
ftimoniale indicato facciafi da' noftri oppofitori con mag-  
gior profitto parola nel prefente incontro : ma non ci  
cada dalla memoria che la quiftione verfa fu di un ma-  
trimonio contratto , e non già fu di un matrimonio da  
contrarfi .

E

Pur

Pur tuttavia per l'insegnamento dell' Angelico Dottor S. Tommaso, ovunque si offre la dovuta materia, e vi cade la forma dovuta, quivi si perfeziona un vero Sacramento. E perchè la dovuta materia del Sacramento del matrimonio è la legittimità de' contraenti, e n'è la dovuta forma l'espressione dell'interior consenso per parole profferite di presente; quindi al dir di S. Tommaso: *hæc duo sunt de essentia Sacramenti; alia autem omnia sunt de solemnitate Sacramenti* (1).

Per tal cagione comechè la Chiesa desideri con ardore che al matrimonio precedano sempre i proclami; non perciò l'averli tralasciati inferma la validità de' matrimonj contratti (2). E se bene non sia di piena soddisfazione della Chiesa che privati uomini contraggano

(1) In suppl. 3 par. quæst. 63 art. 2.

(2) *Quantumvis autem Synodus Tridentina enixè desideret ne matrimonia sine præviis hisce proclamationibus contrabantur, noluit tamen ab iis validitatem matrimonii dependere; neq. earum omissionem impedimentum dirimens esse; uti declaravit Sacra Congregatio Concilii Tridentini interpret; & unanimi consensu fatentur Doctores; estque conformis ipsa quotidiana Praxis; uti novissimè ostendit Gerbestus Doctor Sorbonicus in suo Tractatu gallico de Potestate Ecclesie & Principum circa impedimenta matrimonii. Van-Espen loco citato Cap. 2 § 14.*

gano matrimonio per mezzo di procuratore , pure non dubitossi che validamente si contraffe per mezzo di un procuratore provveduto di mandato speciale (1) .

Ciò posto , il testimoniale dello statolibero dinota , e non costituisce la libertà del contraente . E se non si dubita neppure dal Principe di Santangiolo che il Cavalier D. Domenico ad altra donna non era legato , allorchè contraffe con D. Maria de Salvo ; ne fegue che anch' egli è di accordo con noi che il di lui germano era persona legittima in ordine a quel contratto . Or se non si è mossa , nè muover si può quistione in rapporto all' essenziale del matrimonio controverso , la discussione degli adoperati solenni non è un opera perduta ?

Ma il caso nostro è di sposi concordi a segno che han protestato e protestano di voler morire nella fermezza di quel matrimonio , ch' essi contraffero , e consumarono . Adunque per cagione di pubblica onestà più valevole al certo del riguardo dovuto alla splendidezza delle famiglie , se bene alcun difetto si scovrìsse in ciò , che al matrimonio è essenziale ; pure farebbe da provvedersi perchè si convalidasse il matrimonio contraddet-

E 2

to

(1) *Cap. fin. de Procurat. in sexto.*

to (1). Or torni Cramnero in vita per turbar nuovamente lo Stato e la Chiesa, ed entri giudice della mossa quistione; ardirebbe egli di sciogliere il matrimonio de' nostri clienti! (2).

## CA.

(1) Avverte il Van-Espen che il matrimonio *per consumationem accipit quamdam perfectionem quantum ad significationem; redditurque vinculum matrimonii magis indissolubile. Ibidem Cap. 4 §. 14.* Oltreacìò nota che Alessandro III ed Innocenzo III incominciarono ad accordar dispense per matrimonj da contrarsi; essendosi accordate prima soltanto per gli matrimonj contratti. *Ibidem Tit. 14 § 6.*

(2) Cramnero fallì alla dignità di Arcivescovo di Cantorberl per aver lusingata la passione di Arrigo VIII scrivendo a favore del divorzio, che quel Sovrano far volle con Caterina di Aragona. Or non solo ebbe Cramnero l'irreligiosa debolezza di approvare il matrimonio contratto da quel Sovrano con Anna Bolena, ma fu di frivoli pretesti sciolse il quarto matrimonio, che Arrigo più facile a scambiar di moglie, che di vesti contratto avea con Anna di Cleves.

## C A P O II.

*In cui si dimostra non esservi nella Curia giudizio pendente in rapporto alla supposta nullità del matrimonio contraddetto.*

**L**A Curia Arcivescovile di questa Metropoli nella sua Relazione significa al Re che l'asserzione di non essersi contestata la lite, la quale versa su la nullità del matrimonio contraddetto venga smentita dal fatto. Conciòsiachè essendosi scambievolmente notificate le istanze de' collitiganti; essendovi caduta la monizione; e quindi appresso a una lunga contraddizione avendo la Curia interposto il Decreto ordinante che fatte dagli sposi le giurate deposizioni si sarebbe andato oltre nella causa; strano era l'affermare di non essersi contestata la lite.

Ma o s'ignorò, o d'ignorar si finse, che mai si fosse la contestazione della lite. E in verità non cade quì a proposito di esporre le diverse oppinioni de' Giureconsulti sull'etimologia della contestazione della lite, le quali han rapporto a' costumi e alle vicende del Popolo Romano circa l'ordine serbato ne' loro giudizj. Diciam solo che così per lo Diritto civile, come per lo Canonico nommai fece luogo alla contestazione della lite,  
se

se dal reo convenuto non si accettò la lite a lui mof-  
fa, ovvero si decise ch' egli accettar la dovesse.

Di fatti gl'Imperadori Severo ed Antonino refcri-  
fero : *Res in Judicium deducta non videtur , si tantum  
postulatio simplex celebrata sit , vel actionis species ante  
judicium reo cognita . Inter litem enim contestatam , &  
editam actionem permultum interest . Lis enim tunc con-  
testata videtur , cum Judex per narrationem negotii cau-  
sam audire ceperit* (1) . Ma il Giudice nommai potè  
ritualmente entrare nel conoscimento della causa princi-  
pale, se prima i litiganti non furono di accordo, ovve-  
ro non furono costretti ad esserlo in rapporto così alla  
persona del Giudice istesso, come alla forma del giudi-  
zio . Cagion per cui quel , che si disse dagl' Imperadori  
nella legge rapportata piuttosto riguarda il tempo , nel  
quale la lite si crede contestata , ovvero il modo , con  
il quale si contesta , ma non offre la definizione della  
contestazione della lite , la quale a dir vero così dal  
Diritto civile , come dal Pontificio è stata preterita .

Purtuttavia questa definizione , come avvertì il Gon-  
zalez l'abbiamo nella Glossa al Capitolo *Olim inter Episco-  
pum , Titolo quinto De litis contestatione* ; e fu seguita da  
tutti

(1) L. 1 Cod. de litis contestatione.

tutti gli antichi . Adunque venne definita : *Esse negotii principalis hinc , inde apud Judicem factam narrationem , & subsequutam responsionem , sive negando , sive confitendo ; dummodo eo animo , eaque intentione fiat , ut lis contestetur .* Dal che ne trasse lo stesso Gonzalez : *Nec enim potest videri in iudicium deductum id , super quo lis contestata non est . Ante contestationem enim non est lis , sed controversa ; nec lis dicitur mota , dum non est contestata ( 1 ) .*

Risposero egli è vero li conjugii Imperiale e Salvo al Principe di Santangiolo , ma con animo forsi che la lite , della quale stati erano minacciati contestata si fosse ? Certamente che no . Imperciocchè da essi si oppose non aver niun dritto il Principe di Santangiolo nella mossa quistione ; e ch' egli non poteva figurar da Attore . Per il che richiesero che gli si fosse chiuso il varco al giudizio , e gli si fosse imposto un perpetuo silenzio . L' eccezione dunque proposta era *perentoria* , perchè valendo , il giudizio farebbesi estinto anche prima del suo nascere ; ed era *pregiudiziale* ; attesochè versava su di un preliminare al giudizio , qual era se vi fosse o no l'attor legittimo , al mancar del quale neppure im-

ma-

( 1 ) In Commentario Capituli citati n. 9 & n. 10 .

immaginar si può la figura del giudizio. Cagion per cui finoachè il posto ostacolo tolto non si fosse la lite contestar non potevasi. E in vero ne' termini stabili Bonifacio Ottavo: *Si oblato ab actore libello, a parte rei exceptio peremptoria proponatur; nequaquam per hoc litis contestatio intelligitur esse facta.* E immantinenti soggiugne non poterfi far neppure, quantevolte l'eccezione proposta sia del ruolo di quelle *perentorie* eccezioni, le quali impediscono ancora l'ingresso alla lite, qual è per l'appunto l'eccezione della mancanza di azione: *Imo, ea non obstante (nisi sit de illis exceptionibus, quæ litis contestationem impediunt) fieri oportebit eandem* (1).

A che valse dunque il decreto della Curia, con il quale dissimulandosi la proposta eccezione si spianò la strada a un giudizio attentato? Oltreacchè di questo decreto istesso se ne appellò come di un abuso alla Maestà del Re, il quale ritrovò ragionevole la doglianza; e quindi cotesto irregolarissimo decreto tuttavia rimane sospeso e inefficace. E finalmente non vogliamo tralasciare non essersi con quel decreto neppure *impartito il termine* nella causa, al quale atto sogliono i pratici attri-

(1) *Cap. Si oblato II. Tit. III de litis contestat. in 6.*

attribuire la contestazione della lite . Prima dunque la Curia con il suo decreto sconvolse l'ordine de' giudizi, e violentemente negò la giustizia contra i Canonî della Chiesa , e le leggi fondamentali del Regno ; e poi con la sua Relazione fece opera di porre in tumulto le prime idee elementari dell' arte del giudicare .

### C A P O III.

*In cui si dimostra che non sia l'Illustre Principe di Santangiolo adatto ad istituire quel giudizio, in ordine al quale ha mossa la questione.*

**L**A Curia, come sponemmo , si astenne dal decidere se il Principe di Santangiolo sostener potea la figura di Attore nel giudizio della supposta nullità del matrimonio controverso ; e nella Relazione inviata al Sovrano si restrinse a dire di avere ammesso il libello del Principe perchè l'intervento di lui era stato autorizzato da più Regali Dispacci . Ma ove sono mai cotesti Dispacci ? Soltanto con un Rescritto del giorno sei di Novembre dell' anno novanta si respinse alla Curia una Supplica data dal Principe di Santangiolo con l'ordine generico di averse ne a fare l'uso conveniente . Non giu-  
F gnia-

gniamo a comprender poi con qual decoro, e con qual buona loica s'inferì nella Relazione della Curia un altro Dispaccio diretto all' Eccellentissimo Signor Generale Pignatelli, affermandosi che per effetto di questo e degli altri Dispacci indicati prima, la Curia avea dato retta alle dimande del Principe di Santangiolo.

Non di meno rechiamoci alla memoria che nella stessa Relazione si accenna di essersi profferito l' unico decreto dalla Curia interposto in questa causa nel giorno diciassette di Marzo dell'anno novantuno; e di essere d'allora in poi la causa rimasta interrotta e in silenzio: perciocchè niuno de' contendenti di quel decreto usar volle. Ciò posto, il Dispaccio diretto al Generale Pignatelli, e nommai alla Curia fu pubblicato nel giorno trentuno di Maggio del medesimo anno novantuno. Com'è dunque che una risoluzione presa dal Re due mesi e quattordici giorni appresso all' ultima procedura della Curia! delle sue procedure stata sia la cagion motrice? In fè di DIO, che un tale anacronismo farebbe vergogna anche a un poeta. Non dimeno per l' ossequio dovuto alla Curia vogliam supporre che quel Dispaccio abbia precedute le sue mosse; che mai con quel Rescritto piacque alla Maestà del Re di stabilire? Non altro si manifesta di analogo al presente argomento, se non che  
eras."

eras' il Sovrano uniformato al sentimento propostogli dall' Udienza di Guerra, *di non doverfi dar luogo durante il giudizio nella Curia Arcivescovile all'unione di loro* (cioè de' conjugi Imperiale e Salvo) *con tanta veemenza pretesa*. E questo Dispaccio, ovvero l' altro dell' ufo conveniente, giacchè non ve n'ebbero più, autorizza forsi a far da Attore quegli, a cui non l' accorda la legge!

Di più la Curia in una causa, com' è questa, che allaccia le coscienze, e interessa la Religione, comechè stato vi fosse Rescritto autorizzante l'intervento del Principe di Santangiolo, obbliar non dovea la regola, secondo la quale è volontà del nostro giustissimo Sovrano che sieno i suoi Rescritti eseguiti. Di fatti al giusto, e quindi alle leggi è sempre rivolto il nostro amevolissimo Padre e Signore; e secondo le leggi vuole che i suoi comandi sieno attesi. Ma con la legge sesta *Codice Si contra Jus s'intuona agli orecchi di tutt' i Giudici: Omnes cujuscumque majoris, vel minoris administrationis universæ nostræ Reipublicæ Judices monemus ut nullum Rescriptum, nullam Pragmaticam Sanctionem, nullam Sacram annotationem, quæ generali Juri, vel utilitati publicæ adversa esse videatur, in disceptatione cujuslibet litigii patiantur proferri; sed generales Sacras Constitutiones modis omnibus non dubitent observandas.*

Inoltre qual fu la ragione , per la quale la Reverenda Curia non soddisfece a un aperto comando del Re , qual fu quello dato le co' due ultimi Regali Dispacci d'informare sulle doglianze de' conjugj Imperiale e Salvo? E per verità non si dolse con amarezza D. Maria di esser divenuta il bersaglio di chi non avea diritto ad incalzarla in giudizio? Ogni onesta ragione avrebbe richiesto che detto si fosse s'ella in ciò era o no ajutata dalle leggi . Ma una Curia lenta a' comandi del Sovrano , non dovea riscuotersi a' lamenti di una donna desolata e languente .

Pur tuttavia a questo difetto adempiremo noi . Imperocchè siccome schiettamente confessiamo che dovendo esservi causa sulla validità del matrimonio controverso non possa altrove spedirsi , se non che nella Reverenda Curia ; così agevolmente mostreremo non esser nel diritto il Principe di Santangiolo d'istituire un simile giudizio .

Ma prima di ogni altro qual paradosso maggiore di questo , che da un fratello affrettar si possa il divorzio dell'altro , mal grado , che questi ne abbia ! Non pertanto di questo istesso dobbiamo per economia darne la dimostrazione . Di fatti è incontrastabile che perchè taluno agitar possa in giudizio fa mestieri che abbia un diritto pro-

proprio che cerca di far valere con un mezzo datogli dalla stessa legge; e questo mezzo è per l'appunto l'azione dalla legge stabilita e promessa. Ma in tale reciprocazione sono i diritti e le obbligazioni, che siccome obbligazione non nasce dove un diritto non preceda; così diritto immaginar non si può, che obbligazione non produca. Quindi coloro soltanto possono agitare per la nullità di un contratto, il consenso de' quali era necessario per la fermezza di quello. Ma così il diritto civile, come il Canonico non giudicò mai necessario il consenso de' collaterali alla fermezza del contratto matrimoniale. Adunque niuno de' fratelli ha diritto a dir di nullità del matrimonio dell'altro. *In copulandis nuptiis, si stabilisce nella legge ottava Codice De nuptiis, nec curatoris, qui solam rei familiaris sustinet administrationem, nec cognatorum, vel affinium ubi auctoritas potest intervenire, SED SPECTANDA EST EJUS VOLUNTAS, DE CUJUS CONJUNCTIONE TRACTATUR.* Che anzi siccome per diritto civile necessario sarebbe il consenso del padre; pure da che la Chiesa ebbe per validi li matrimoni da' figliuoli di famiglia contratti nella riluttanza de' loro genitori divenne un canone, che il consenso del padre si richiegga per onestà, e non già per necessità; il che dal Concilio

cilio Trentino fu meglio stabilito con la sua definizione che alla validità de' matrimonj si richiegga, *solus consensus eorum, de quorum conjunctione agitur*. Il diritto dunque, e le obbligazioni del contratto matrimoniale allacciano i soli conjugj ad esclusione di ciascun altro.

Ma come gridano gli avversarj il rappresentante di una splendidissima famiglia non prende interesse in un matrimonio ineguale, il quale può turbare l'ordine delle successioni, e produce molti altri effetti civili? Sì, prende egli interesse che in modi economici (giacchè la legge non l'ebbe, nè aver lo potè per un oggetto de' suoi stabilimenti) un matrimonio svantaggioso s'impedisca. Ma se poi si contraesse? *Itibus*, disse Prete Pioppo, che *il fatto è fatto, e non si può disfare*.

E in vero fino a che il Principe di Santangiolo fece opra d'impedir che si contraesse il matrimonio, per lo quale erasi determinato il Cavalier D. Domenico, ogni uom discreto esser dovea dal suo canto: siccome ogni uom da bene è pronto al soccorso di un padre occupato nella guarigione di un infermo figliuolo. Ma se vedendol morto rinnega **IDDIO** e li Santi suoi, e al risorgimento del defunto invita Simone il mago e Apollonio Tiano può non produrre sdegno il sacrilego

Iego eccesso ? Di più avendosi a piatire per gli effetti civili di un matrimonio , la Curia Ecclesiastica non è giudice competente per simili contese .

Pur tuttavia quello , che non si è potuto mostrar con la ragione , vuol sostenersi con gli esempj . Ed a quest' oggetto si sono prodotte due fedì mutilate tolte da due processi formati nella Reverenda Curia per giudizj di tempra uguale alla controversia presente . Ma avendoci presa la necessaria cura di far rilèzare tutti gli accidenti avvenuti nel corso di que' giudizj , non solo gli esempj addotti esser non possono di veruno presidio agli oppositori , ma rendono più evidente la temerità dell'impresa .

Di fatti con la prima fede attesta l' Archivista della Reverenda Curia di avere osservati gli Atti formati nell' anno mille settecento cinquantesi tra il Clerico D. Cesare Pinelli , e il Difensore della validità de' matrimonj per la nullità del matrimonio contratto dall' illustre Duca di Tocco D. Francesco Pinelli con D. Antonia de Notariis . Soggiugne di averne raccolto che a ventidue del mese di Dicembre dell' anno cinquantesi fu introdotta tal causa nella Curia a petizione del Chierico D. Cesare Pinelli figliuolo del Duca D. Francesco sul motivo che il matrimonio di questi con la Notariis non

non erasi contratto alla presenza del proprio Paroco; e che nel giorno istesso decretossi dal Vicario Generale per la separazione degli sposi anche in rapporto all'abitazione. Dice che in seguito fu la Notariis rinferrata nel Conservatorio del Pallonetto di Santa Chiara; e che fatte le depozizioni da' pretesi conjugii s' *impariò termine ordinario* stato essendo nel corso del giudizio fino alla sentenza inteso sempre il procuratore di D. Cesare Pinelli.

Non per tanto l'istesso Archivista con altra fede da lui fatta di ordine del Vicario Generale attesta che il processo della causa matrimoniale del Duca D. Francesco Pinelli apparisce viziato, ed oltre a ciò si veggono mutati li numeri de' fogli, dal foglio quattro al foglio otto, nè preterisce d'indicar la persona, la quale profissamente cotesto processo avuto avea fra le mani. Attesta altresì che il Chierico D. Cesare Pinelli stato era inteso come denunziante di un disordine, che feriva le coscienze e la Religione; e che dal tenore del medesimo decreto ordinante la separazione si rileva che il Chierico D. Cesare nell'atto istesso, in cui denunziò, dette una pruova evidentissima di non essersi dal proprio Paroco benedette le nozze; in guisa tal che così D. Antonia de Notariis soprannominata la Foggese, come

come il Duca D. Francesco confessarono nelle loro deposizioni di aver essi contratto nella certezza che proprio non fosse il Paroco , da cui si benedissero le nozze . Aggiugne l' Archivista di essersi imputato alla Notariis di essere una Canterina ; e che finalmente appresso a raddoppiati esami , e conclusioni fatte nella causa fu profferita sentenza diffinitiva ; con la quale si dichiarò : *non constare de nullitate matrimonii* .

L'altra fede poi è del Notajo della Reverenda Curia il Sacerdote D. Giambattista Cappelli . Questi accenna di esser pervenuto alla Curia un Regale Dispaccio nel mese di Maggio dell' anno ottantatrè , con il quale dichiarò il Re che D. Camillo Stravino fingendo di abitare nel distretto della Parrocchia de' Santi Francesco e Matteo dette pruova con testimonj falsi di esser libero , e che quivi abitava . Contemporaneamente Antonia Gnarra di Maddaloni vedova di un calzolajo di Arienzo anche con falsi testimonj avea fatto apparire che morto suo marito eras' in Napoli condotta , ed avea sempre avuta la sua abitazione nel recinto della Parrocchia di San Ferdinando di Palazzo ; mentre in realtà ammen due non si erano mai mossi da Maddaloni . Quindi nella Parrocchia di San Ferdinando contraffero matrimonio . Dell' attentato sen dolse presso del Re il Dot-

G

tor

tor D. Giacomo Stravino , e si ordinò al Reggente la Gran Corte d'informarsene riservatamente. Se ne informò questi e riferì esser dalla verità sostenuta la doglian-za del Dottor D. Giacomo ; giacch' erasi scoperto di aver D. Camillo Stravino col mezzo di false testimo-nianze contratto contra il disposto dal Concilio di Tren-to, il quale dichiara nulli li matrimonj, a'quali il proprio Paroco non assistette . Per tal cagione il Re chiaritosi del vero , avea ordinato al Reggente che i pretesi sposi, li quali in Maddaloni coabitavano insieme in un dete-stevole concubinato gli avesse subito divisi riponendo la Gnarra nell' Ospizio di S. Chiara , e il D. Camillo in una Casa Religiosa . E finalmente comandò il Re che la Curia Arcivescovile di Napoli con somma celerità proceduto avesse all' esame della validità di tal matri-monio , ad oggetto che profferita la sentenza istituito si fosse nella Gran Corte Criminale il giudizio per le fal-sità praticate contra tutti coloro , li quali aveano difet-tato .

Per l' esecuzione dovuta al Sovrano comando l'Av-vocato Fiscale della Curia istituì il giudizio della nul-lità incominciando dal dimandare la separazione de' con-jugi , che ordinossi nel giorno diciassette di Giugno dell' anno ottantatrè . Ma nel giudizio comparve in seguito il

il Dottor D. Giacomo germano di D. Camillo Stravino, e il procuratore speciale dallo stesso D. Giacomo costituito fu inteso nella spedizione di ciascun atto fino alla sentenza definitiva.

Pur tuttavia a dimanda del Cavaliere D. Domenico Imperiale, e di ordine del Vicario Generale, lo stesso Notajo della Curia Cappelli con altra sua attestazione varj accidenti manifestò relativi alla causa matrimoniale dello Stravino non indicati nella fede da lui prima conceputa.

E per verità specifica che istituito il giudizio della nullità dal Fiscale della Reverenda Curia quivi comparvero D. Camillo Stravino ed Antonia Gnarra, e dimandarono che il matrimonio da essi contratto dichiarato si fosse valido e legittimo; anche perchè mancava di azione il Dottor D. Giacomo a proporre la querela d'invalidità; e sul riflesso ancora di esser essi determinati a convalidarlo, quante volte il bisogno l'avesse richiesto. Quindi gli stessi conjugj Stravino e Gnarra dimandarono che nel corso del giudizio si fosse inteso il Dottor D. Giacomo come quegli, il quale comechè diritto non avesse ad opporsi, non di meno era stato l'ingiusto promotore del giudizio istituito. E dall' essersi il libello contenente l'esposta dimanda notificato al Dottor

t or D. Giacomo , ne avvenne che questi costituì procuratore .

Inoltre dopo tanto romore , e appresso al rituale esame si decise dalla Reverenda Curia : *constare de validitate prafati matrimonii inter pradictos D. Camillum Stravino , & magnificam Antoniam Ignarra .* Ed avendone il D. Giacomo prodotta l' appellazione , rescrisse il Re come segue al Vicario Generale : *Essendosi proposta al Re la Relazione di V. S. Illustrissima , toccante l' appellazione prodotta da D. Giacomo Stravino avverso la sentenza di cotesta Curia Arcivescovile , con cui si è dichiarato valido il matrimonio contratto da D. Camillo Stravino di lui fratello con Antonia Gnarra ; Sua Maestà considerando di essere concordi li suddetti conjugii nella perseveranza del matrimonio da essi contratto , ha ravvisato che non compete al Fratello D. Giacomo Stravino rimedio di appello contra il Decreto di cotesta Curia , con cui è stato dichiarato valido il matrimonio . Perciò uniformandosi la Maestà Sua al parere di V. S. Illustrissima vuole che non debba aver luogo il chiesto Giudice di appellazione .*

Or ciascuno il comprendè da se che gli esempj addotti mirano a stabilire che il fratello abbia diritto ad agitare per la nullità del matrimonio del suo germano ;  
essen-

essendo ciò conforme anche allo stile serbato in simili procedure dalla Reverenda Curia di questa Metropoli . Pur tuttavia per poco che vi si rifletta gli esempj ad-  
dotti rendono più manifesta la falsità del mal posto principio .

E in verità non si niega che *denunciando* , *accusando* , & *excipiendo intentatur crimen in iudicio* ; ma è vero altresì che quando s' istituisce una inquisizione Per effetto di un Rescritto , allora la procedura diceasi straordinaria (1) . Inoltre soltanto accusar può colui , il quale vendica l'ingiuria sua , ovvero di quelli , li quali sono nella sua potestà (2) . E finalmente per testimonianza renduta da Riccio Pepoli , il quale per la sua semplicità le cose certamente le narrò , come praticate le vide nelle Curie Ecclesiastiche , quivi il privato , il quale denuncia non si ammette a far parte in giudizio , nè vien citato ; dovendosi ammettere e citare solamente quelli , li quali vi prendono un interesse diretto . Conciossiachè al denunciante altro non si accorda , se non che di assistere al Promotor Fiscale per somministrar le prove ; se vuole . Nè il denunciante risponder

(1) *Barbosa & Gonzalez in C. Quoniam de probationibus L. 2 Cod. de Dilationibus.*

(2) *Ritu 13 Magna Curie.*

der dee della fatta denuncia , salvochè non si scoprisse evidentemente temeraria . Di più fa avvertire che fatta la denuncia , deve subito il denunciante essere interrogato , e deve sottoscrivere al foglio , che la denuncia contiene (1).

Ciò supposto , se fu inteso il Chierico D. Cesare Pinelli , il fu come denunziante ; e per denunziare non ci vuol diritto , basta il poco roffore . Il giudizio istituito poi per lo matrimonio di Stravino il fu dal Fiscale , e fu l' effetto di un Rescritto del Sovrano . Adunque fu una procedura straordinaria . Se fu inteso il Dottor D. Giacomo , fu interpellato dagli stessi conjughi accusati ; e ciascuno può rinunziare al suo diritto . Ma è notabile che al Dottor D. Giacomo Stravino si negò l' appellazione così per sentimento del Vicario Generale , come per determinazione Sovrana . A chi bene intende , non è questa una dimostrazione di non aver diritto i fratelli ad agitare nelle cause matrimoniali ? Imperocchè quegli , che promosse un diritto proprio e diretto non può per le leggi del Regno esser costretto ad acchetarsi alla prima sentenza . Del rimanente altro è che istituito ritualmente un giudizio da chi può farlo

(1) Nella Pratica Ecclesiastica Tom. 2 Cap. 2 dal num. 1 al 6.

lo per un proprio diritto, o deve farlo per necessità di ufficio si ascoltino per una ridondanza anche quelli, li quali vi prendono un interesse obliquo, quali esser possono i figliuoli, e i germani; altro è che per un interesse obliquo e indiretto taluno figurar possa da Attore. Adunque nommai sostener potrà un fratello la persona di Attore per dir di nullità del matrimonio del suo germano.

Ma prima di andar oltre vogliamo che si rifletta che poichè Stravino e Gnarra furono perseveranti nel loro maritale proponimento, non volle il Re che la mossa lite avesse un progresso ulteriore alla prima sentenza. Tanto è vero ch'essendo essenziale al matrimonio il solo consenso de' contraenti, quante volte gli sposi rimangono fermi nella presa risoluzione, altrettante volte è inutile la ricerca della nullità, dovendo per la vavolevolissima ragione della pubblica onestà provvedersi alla convalidazione, dove il bisogno lo richiegga.

E bene ci rispondono gli avversarj non poteva il Principe di Santangiolo sostener le parti di Attore, ma per sedare il tumulto della sua agitata coscienza dinunziar dovette il concubinato, nel qual farebbes' impegnato un suo fratello con la rovina dell'anima, alla salvezza della quale la religione del Principe di Santangiolo

lo si mise in un lodevole e necessario moto .

Oh i devoti sensi *del Reverendo Padre Ferrautte!* Pur tuttavia se bene da noi non s'ignori che fin da' tempi di Carlo Secondo di Angiò valse nel Regno il divieto delle concubine per gli laici ancora, e che dal Concilio di Trento furono diverse pene contra i concubinarj stabilite ; i Principi secolari non di meno se dettero opera , perchè il divieto si fosse eseguito , il fecero soltanto per la scomunica e per le altre pene spirituali . Egli è vero altresì che perchè i Canonici piucchè le leggi, e i Prelati piucchè i Magistrati invigilavano contra i concubinarj , surse la pretesione degli Ecclesiastici di averli a riputare il concubinato , come si pretese ancora delle usure, delitto Ecclesiastico; e che per tal cagione spettava loro di prenderne cognizione anche su' laici , o che per lo meno giudicar si dovesse di foro misto ; e perciò facesse luogo alla prevenzione . Ma nel Regno nommai fecesi valere questa pretesione, della scomunica all' infuori (1) , che anzi in ordine alle pene temporali neppure fu ricevuto il Capo ottavo *De reformatione matrimonii*; essendo stato uno de' notati dal Reggente Villani nella Relazione diretta al Re  
Filip-

(1) *Giannone Storia Civile L. 33 pag. 226.*

Filippo II. Per il che da' Vicerè furono ripresi taluni Prelati, li quali scacciarono dalle terre delle loro Diocesi le concubine perseveranti nel conforzio colpevole anche appresso all' anno della scomunica (1). Oltrechè se bene la Curia Ecclesiastica proceder possa *ex officio* anche per le private inquisizioni , non per tanto avviar non si possono , quantevolte non preceda la diffamazione (2).

Adunque piegando il Principe di Santangiolo a una simile denuncia , l' incarico della Reverenda Curia si restringerebbe alle sole pene spirituali. E dovendo precedere la diffamazione alla inquisizione da muoversi, la Reverenda Curia di Napoli soffrir dovrebbe il rincrescimento di ascoltar da tutt' i buoni che con infinito loro rammarico han veduto ch' ella abbia favorita una molestia , che contra tutte le leggi umane e Divine si è data a due legittimi sposi. E finalmente ritrovandosi di già esibita la fede del matrimonio contratto tra il Cavaliere Imperiale e D. Maria de Salvo all'istante rimarrebbe scoperta la temerità somma della denuncia del supposto concubinato .

H

CA.

(1) *Idem ibidem pag. 180 & 181.*

(2) *Cap. Inquisitionis , & Cap. Qualiter 2 De accusat.*

## C A P O IV.

*In cui si dimostra che qualora istituir si potesse giudizio per la mossa quistione, dovrebbe incominciarsi dal riunire li conjugj separati.*

**M**Ostrammo la ritualità, con la quale contraffero il Cavaliere D. Domenico Imperiale e D. Maria de Salvo, perchè ciascuno nell'intima parte dell'animo suo rimanga persuaso dell'intrinseca ragione. Procedemmo quindi a ragionare dell'ordine fin quà serbato, e dimostrammo che fin ora giudizio non sievi nella Reverenda Curia Arcivescovile di questa Metropoli; e che non possa esservene a petizione del Principe di Santangiolo. Pur tuttavia qualora la sventura andasse tant'oltre di averfi a far causa sul matrimonio controverso, non dovrebbe al certo spedirsi col vizioso metodo proposto dalla Reverenda Curia nella sua Relazione.

E di fatti l'Udienza di Guerra, ove sedeva l'Avvocato del Principe di Santangiolo, ed ove questi con occhio acuto e livido osservò gli autografi indicanti la maniera, con cui aveano contratto li conjugj Imperiale e Salvo, altra irregolarità non ci vide se non che un vizio nella data dello statolibero del Cavaliere-

valiere Imperiale. Ma a niuno lasciar potè la credenza che perciò la validità del contratto matrimonio avesse a giudicars' infermata. Osservò quindi la Reverenda Curia le copie legali delle stesse scritture, le quali copie furono estratte ne' più solenni modi, primachè gli originali stati fossero ministerialmente richiesti dalla Regal Corte di Napoli; e quale irregolarità ci scovrì, o quale argomento potè trarne per la supposta invalidità? Certamente niuno. Imperocchè soltanto si restrinse a dire aver bisogno le scritture esibite di esser verificate; e che a far ciò dovea *impartirsi* un termine ordinario. Adunque in questa occasione i custodi della greggia o se ne rimasero mutoli, ovvero impaurirono le pecore!

E per verità non si trattava di qualche vizio occulto di alcuno degli sposi in rapporto agli officj maritali; non si dubitava del consenso scambievole; nè ignorar si poteva che la sola clausola irritante apposta dal Concilio di Trento è il difetto del Paroco e de' testimonj. Per il che tutta l'opra del Vicario Generale si riduceva a chiarirsi di un solo fatto sostanziale, qual era quello se il proprio Paroco co' testimonj stato era presente al matrimonio contraddetto. Di ciò se ne offre a lui sul fatto la pruova sufficiente, gli si manifesta che gli originali erano quì, si prega perchè gli avesse richiesti per  
 H 2 far

far quel paragone, che avrebbe tolto di dubbio anche un Pirronico ; e da lui si propone un termine ordinario ! Per cosa dunque da risolversi a un girar di pupille si aprono le porte a una lite eterna ; e in quali circostanze ? e a quale oggetto ? Mentre un giovane e nobile sposo arde per esser lontano dalla sua ben veduta moglie, e questa langue e si strugge in un ferraglio ! Si volle dunque che il tempo, le rughe, la sterilità, e la disperazione dessero al Principe di Santangiolo quella vittoria, che in darno attendeva da' Canoni, e dalle leggi del Regno. DIO immortale ! rendeteci docili al salutare avviso del vostro Divino Figliuolo : *Rogate Dominum messis*. Inoltre per qual ragione le scritture esibite esser doveano verificate ? Non per altra al certo se non perchè dubitar si volle che potessero esser false . Conciòssiachè essendo genuine della validità del matrimonio non era da farsene ricerca ulteriore . Ma nel caso di avervi ad istituir giudizio della falsità supposta , può di ciò entrar giudice la Curia Ecclesiastica ?

Pur tuttavia quel , che interessa molto più si è , che dove la lite prolungar si dovesse ( & fors dicta refuter ) dovrebbe necessariamente incominciarsi dal riunire gli sposi separati . E per verità il Principe di Santangiolo vorrebbe muover lite su la proprietà del matrimonio-

monio del suo germano ; e questi insieme con sua moglie l'han mossa sul possesso del matrimonio istesso a motivo di lor separazione . Vessendo dunque ammedue le ricerche sul medesimo oggetto , dee la quistione del possesso precedere quella della proprietà : è ciò nell'uso frequente del Foro , nè ha bisogno di dimostrazione (1) . Non per tanto lo scrittore dell' ultima supplica data a nome del Principe di Santangiolo fra le altre eleganze adoperò anche quella di affermare che *il giudizio Spirituale non è suscettibile di petitorio , e di possessorio* . Ma a una proposizione che farebbe vergogna anche a un barbiere non è da rispondervi (2) .

Se

(1) Sieci permesso di rapportare un tratto del Gonzalez , il quale di questa pratica ne rende la ragione , indicando altresì le leggi , dalle quali fu prescritta : *Et quia possessionis probatio , cum in facto consistat facilis est ; dominium vero cum in jure consistat non ita facile probatur ; ideo possessionis causa praece dere debet proprietatis Judicium , tamquam facilius & utilior* L. qui certu § si de vi ff ad L. Julianam de vi . L. I Cod. de Appellat. In Comment. ad Cap. 1 Tit. 12 De causa possessionis & proprietatis .

(2) Non solo nella più parte delle Decretali sottoposte al Titolo *de Restitutione spoliatorum* si fa menzione e si stabilisce il conveniente per la proprietà e per lo possesso del matrimonio ; ma li Canonisti distinguono nel matrimonio il dominio dall'uso , allorchè ricercano di qual peccato si maculi colui , ch' ebbe con-

gref.

Se dunque dovrebbe spedirsi prima la causa del possesso, e li congiugi Imperiale e Salvo scaddero da questo possesso per uno spoglio sofferto; vi è cosa più stabile nel diritto così Civile, come Canonico, che innanzi ad ogni altro lo spogliato rientrar debba nel possesso interrotto? Di fatti per tacer di molte altre Pontificie determinazioni rapporteremo la decisione fatta da Lucio III nel caso seguente. Ebbone foldato contratto avea matrimonio con una donna, e poichè n'ebbe una figliuola mandolla via senza giudizio della Chiesa. Nell'atto istesso istituì un giudizio di nullità del matrimonio da lui contratto allegando l'impedimento della consanguinità.

La donna per l'opposto: *coram prefatis iudicibus constituta, modo per se, modo per procuratorem ante ipsius*

gresso con la moglie, essendosi con voto obbligati scambievolmente a ferbar continenza: *Est enim assioma Juris Canonici posse usum ab ipso dominio separari. Cap. Exiit, qui seminat § nec quidquam, versu Nec per hoc De verborum significat. in sexto; Extravaganti Ad conditorem in principio eod. Tit. Tales enim conjugati retinent dominium in mutua corpora, sed tamen ligatum & impeditum quo ad usum. Quo fit ut habita inter eos copula, sacrilegii crimine macularetur ob voti transgressionem, non tamen crimine stupri, aut fornicationis, quia non esset accessus ad non suam. Sabbassutius. Lib. 3 Cap. 18 § 7.*

ipsius causæ ingressum & post, virum sibi restitui postulabat. Judices vero, restitutione penitus denegata, quod minime fieri debuit, in principali procedere voluerunt. Unde ipsa a tali gravamine necessarium duxit ad nostram audientiam appellare. Quia ergo injuste gravatis Apostolicum debemus patrocinium impartiri, præcipimus quatenus si præmissa veritati subnixæ noveritis, memoratæ mulieri, omni contradictione, & appellatione cessante virum suum restitui faciatis, & omnibus, quæ post appellationem ad nos interpositam irrationabiliter facta sunt in irritum revocatis, causam super matrimonio audiatis, & sine canonico terminetis (1).

Non ostante dunque il pericolo dell'incesto, per la rapportata Decretale di Lucio si dee incominciare dalla riunione de' conjugi. E se bene dall'oppinar di Lucio si fosse in parte dilungato Innocenzo III. (2), nondimeno allora stabili, *admittendam esse exceptionem consanguinitatis, modo probatio breviter, & incontinenti offeratur, non vero si longiorem, & altiorem indaginem petat, indigeatque examine litis ordinariæ: tunc enim non admititur, ut jam docetur in Capite. Accedens tertio. Ut litæ non*

(1) Cap. X Ex conquestione Tit. De restitut. spoliat.

(2) Cap. Litteras tuas XIII Tit. eod.

*te non contestata (1).*

Non di meno quì gridano gli avverfarj, voi usciste dal buon fenno, li conjugj Imperiale e Salvo furono separati di ordine del Sovrano, e ardite di parlare di spoglio! Ma non si adirono così presto, che se vi è cosa che dimostri quanto il Re Signor nostro alla giustizia sta rivolto, avendogli **IDDIO** chiusa la mente a ogni altro riguardo, e quanto gli stia a cuore la Cattolica Religione, il dimostrano per l'appunto gli ordini dati per la causa presente. E in vero il Sovrano risolve su le cose proposte. Gli si propose esser conforme alla giustizia e al buon ordine che il Cavaliere Imperiale non si fosse riunito a sua moglie, e il Re ne dette gli ordini opportuni. Confidando nella sua pietà si dolsero di questa loro separazione presso l' Augusto Monarca i nostri clienti; e il Re Signor nostro con la sua usitata Clemenza prima impose alla Reverenda Curia d'informare su la giustizia della mossa doglianza, e poi le inculcò di attendere per la domandata riunione il disposto da' Sacri Canonj; e la pratica accolta nel Foro Ecclesiastico. E al presente sul medesimo argomento dee diffonder l'esame suo la Regal Camera di  
Santa

(1) *In notis ad dictam Decret. num. 9 in fine.*

Santa Chiara per un altro comando preciso che glie ne ha dato il Sovrano.

Adunque esaminar si dee se ciò, che si propose al Re per la separazione fu vero, se fu conforme alla giustizia e al buon ordine, e se la legge accordi che si parli di spoglio anche quando precedette l'operazione del Giudice. Ma prima di ogni altro ricerchiamo con quale ponderazione debba procedersi allorchè si sta in sul deliberare, se il marito abbia a dividersi dalla moglie. *Judici proinde, c' insegna il Van-Espen, causa separationis, seu divortii legitime probanda est, neque sufficit eam alteri conjugii esse certam, nisi ipsi Judici talis probetur (1)*. E poco più in la: *magna prudentia, & moderatione in decernenda separatione conjugum Judex procedere debet (2)*. Oltre ciò in simili fastidiosi rincontri fra gli obblighi del Giudice, *providere quoque debet Judex, ut quantum possibile est, facta separatione, ipsis incontinentiæ periculum adimatur (3)*. Quindi la causa della separazione degli spo-

I

fi,

(1) *Tit. de divortiiis & secundis nuptiis Cap. 2 § 20.*

(2) *Idem ibidem § 22. Vide quoq. Zipæum Consult. 3 de sententia & re judicata.*

(3) *Cap. 19 Tit. de Conversione conjugum.*

fi, massimamente quando si è nella Curia Ecclesiastica mossa la quistione della proprietà del matrimonio, e da alcuno de' conjugi si reclama, perchè non se ne interrompa il possesso si giudica una causa spirituale, e per tal fatto privata del Giudice Ecclesiastico anche per la continenza della lite secondo la frase de' Forensi. Imperocchè del diritto Pontificio, e non già del civile: *scopus est salus animarum, & semper vitare peccatum* (1).  
Ca-

(1) Gonzalez in *Comment. ad septem priores Decretales Tit. De restitutione spoliatorum num. 5.* Di più l'istesso Gonzalez ragiona così: *possessio enim & proprietas rei, sunt due qualitates, quae versantur circa eandem rem, quae in se continet tam possessionem, quam proprietatem, & ideo ne illa continentia dividatur & cetera.* in *Comment. ad Cap. 1 Tit. De causa possess. & propriet. num. 15.* Oltrechè l'istesso Autore commentando l'addotta Decretale di Lucio III, il quale rimprovera a' Giudici della causa del soldato Ebone di non averlo all'istante renduto a sua moglie si propone la seguente difficoltà. *Imo de causa possessionis isti cognoscere non poterant. Si quidem Judices delegati super proprietate, de possessione cognoscere non valent, vel e contra. Sed Judices isti in praesenti specialiter dati erant ad Judicium proprietatis, videlicet vatoris matrimonii; igitur non poterant de possessione ipsius cognoscere. Sed respondendum est in praesenti specie Judices delegatos non cognoscere de possessione Jure directo, & principaliter, nec virtute delegationis, sed beneficio, & natura reconventionis, cujus ratione Judices, qui*

Cagion per cui i Principi Cattolici anche per Concordati abbandonarono al conoscimento de' Giudici Ecclesiastici la separazione de' conjugii secondo la testimonianza che ne rende il Van-Espen: *de divortio inter conjuges celebrando, ex Concordato inter Carolum V. & Episcopum Leodiensem Tit. 2 §. 2 solius Judicis Ecclesiastici est cognitio; etiamsi quæstio fœderis matrimonialis inciderit coram Judice sæculari. Quo casu Judex sæcularis supersedere tenebitur, & hunc articulum tamquam spiritualem ad Judicem Ecclesiasticum debet infra anni spatium terminandum remittere (1).*

E quì fiesi permesso di far riflettere di slancio che quando la Maestà del Re comandò, che D. Camillo Stravino si fosse diviso da Antonia Gnarra per essersi prima

I 2

evi-

*qui alias erant incompetentes ratione possessionis, redduntur competentes propter reconventionem.*

*Nec obstabit, si instas, in causa spoli non dari reconventionem, nec una sententia utramque causam terminari. Nam respondeo presentem decisionem procedere eo casu, quo conventio, & reconventio super spolio, & super eadem re versantur, videlicet super matrimonio; tunc enim spoliationis quæstio per viam actionis intentata recte suspendit priorem actionem ab actore propositam. In notis ad Cap. X Tit. de rest. spoliat. num. 2.*

(1) Cap. 2 Tit. de Divortiiis § 25.

evidentemente costato di aver essi contratto innanzi al Paroco non proprio ; ordinò contemporaneamente che lo Stravino si fosse al pari di quello , ch' erasi disposto per la donna rinferrato in una Casa Religiosa , appunto perchè *ipsis incontinentiæ periculum adimeretur* . Nel caso nostro poi il Cavalier D. Domenico si è lasciato vagare a suo talento . Il Principe di Santangiolo dunque che tanto si turba al pericolo del concubinato , che mai sente del pericolo della venere vaga con la violazione della fede conjugale ?

Si rifletta inoltre che il Re Signor nostro nell'atto istesso comandò , che con la massima celerità la Curia di Napoli istituito e spedito avesse il giudizio della validità del matrimonio contratto . Ma qual mai fu il primo passo , che dette il Fiscale della Curia ? Domandò immantinenti la separazione dello Stravino dalla Gnarra , che ordinoss' in seguito con decreto del Vicario Generale . Pur tuttavia la separazione di quelli erasi di già ordinata , e fatta eseguir dal Sovrano . Mostross' il Fiscale pratico del suo mestiere ?

Ma ritorniamo la , onde ci siamo dipartiti . Che mai si propose al Re per non far riunire il Cavaliere Imperiale con sua moglie ? Non altro significò l'Udienza di Guerra , se non che tal riunione convenevol non era

era per la lite pendente nella Curia Arcivescovile .  
 E che tal lite pendesse , nel senso della legge. era vero ?  
 Che anzi essendo vero per un testo espresso dovea l'Udienza di Guerra astenersi dal deliberare su la separazione , ancorchè questa causa spiritual non fosse , e quindi fuori della giurisdizione del Magistrato laico . Di fatti si stabilisce nella legge decima Codice de *Judiciis* : *Nulli prorsus audientia prabeatur , qui causa continentiam dividet , & ex beneficii prerogativa id , quod in uno eodemque judicio poterat terminari apud diversos Judices voluerit ventilare ; pœna ex officio Judicis imminente ei , qui contra hanc supplicaverit sanctionem ; atque alium super possessione , alium super principali questione Judicem postulaverit .*

Di più data avea forse il Principe di Santangiolo alcuna pruova anche debole della supposta invalidità ? Niuna . L'Udienza di Guerra ne avea preso per lo meno qualche informo riserbato ? Non già . Furono su di ciò ammessi ad udienza il Cavaliere Imperiale e D. Maria de Salvo , i quali erano presenti ? Nonmai . E come senza esame , senza pruove , senza difesa , e senza giurisdizione si divide fra Cattolici il marito dalla moglie ! Grazie dunque al Sommo IDDIO , e lode si renda immortale al nostro Religiosissimo RE , il quale subito-

bitochè ne ascoltò la doglianza con iterati e premurosi ordini ha comandato, che vi si provvegga secondo le Sante Regole della Chiesa.

E per verità il più, che far potevasi dall'Udienza di Guerra era il proporre, che momentaneamente impedita si fosse la riunione fino a che non ne avesse deciso il Giudice Ecclesiastico. E questo fu il parere del Fiscale de Medici; ma non fu seguito.

Quindi avverte il Gonzalez: *Et licet verba Praetoris (cioè le parole adoperate nell' Interdetto unde vi) de privato concepta sint, tamen prorabuntur ad Judicem, qui absque partis citatione, & causae cognitione aliquem spoliat, qui ante restituendus est. Ratio illa redditur in Lege Meminerint, Codice Unde vi: NE INDE INJURIARUM NASCATUR OCCASIO, UNDE JURA NASCUNTUR. Accedit, nam Judex extrajudicialiter procedens, privatus censetur, & impunè ei resisti valet. Deinde quia Judex extrajudicialiter procedendo, si injuriam alicui irroget, injuriarum actione tenetur (1).*

Di fatti nella legge trigesima seconda *Digestis De injuriis* si dichiara: *Nec Magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit Magistrat-*

(1) Gonzalez ad priores Decretales Tit. De restitut. spoliat. num. 9.

*stratus, vel quasi privatus, vel fiducia Magistratus, injuriarum potest conveniri.*

Incaricato poi dal Re il Vicario Generale e d'informare, e di provvedere a così grave sconcio, a qual partito si attenne? Giudicò di aver soddisfatto a ogni giustizia con aver soltanto riferito ch'egli non ci avea per niente influito. Oh fermezza Cristiana e Sacerdotale di Giovanni di Verger Abate di San Cirano. Aveasi proposto il Cardinale di Richelieu di far dichiarare nullo il matrimonio di Gastone Duca di Orleans germano di Luigi XIII con la Principessa di Lorena sua seconda moglie a cagione che contratto l'avea senza il consenso del Re. La temenza e le speranze fondate sul potere, e sull'irritabilità del Cardinale Ministro indusse molti Dottori ad approvare il suo sentimento. Ma volendo sempre più indorarlo anche richiese su di ciò il parere dell'Abate di San Cirano. Non per tanto questi la di cui dottrina e la di cui santità il facevano riguardare come l'oracolo della Chiesa Gallicana rispose non potersi annullare il matrimonio del Duca; nè le parole della verità pote nella bocca di lui scambiarle così la promessa di un Vescovado, come la lunga prigionia nella Torre di Vincennes (1).

Si

(1) Racine Storia Ecclesiastica. Secolo 17 Art. 3 e 9.

Si raccolgano al presente le molte cose in poche. Se il Cavaliere Imperiale per uno spoglio ritrovafi dalla sua legittima moglie diviso, qualora controversia ulteriore esser vi potesse, dovrebbe incominciarsi dal riunirli; giacchè *spoliatus ante omnia restituitur, idque antequam de dominio, & proprietate tractetur*; e di questo favore la legge non priva neppure i predoni (1).

Potremmo liberamente andar oltre al nostro cammino se nell' ultima supplica del Principe di Santangiolo non ci si fosse opposta una difficoltà co' termini seguenti: *perchè nell' atto, che si dimanda trattarsi il giudizio di nullità del matrimonio introdotto dal Supplicante si domandano le providenze per l' unione, senza ravvedersi della qualità e natura del giudizio tutto spirituale, come elevato alla ragione di Sacramento, per cui non è suscettibile di petitorio, e possessorio, onde si dovesse conoscere prima questo e poi quello, essendo stabilito per Canone di trattarsi prima il giudizio della nullità, come un' azione pregiudiziale. Capo Primo de Ordine cognitionum.*

Adunque per avviso degli oppositori il giudizio della nullità è un'azione *pregiudiziale*, cioè preliminare. Per

(1) Gonzalez loco paulo ante citato.

Per il che la mole di questa lite esser dovrebbe tutta vestiboli, siccome il porco dell' Abate Perrelli esser dovea tutto presciutti.

Quest' esse poi sono le parole della Decretale *Intelleximus* di Clemente III riposta sotto al Capo primo del Titolo indicato. *Intelleximus, quod cum quaedam mulier peteret quemdam in virum, testes ad suam intentionis assertionem induxit, per quos pars viri futurum sibi præjudicium metuens exceptionem consanguinitatis objecit, ex qua intendit petitionem mulieris elidi. Quia vero nos consulere voluisti, an prius de impedimento consanguinitatis sit agendum, quam super causa principali sententia proferatur? inquisitioni tuæ taliter duximus respondendum, quod cum exceptione probata quæstio principalis perimatur, ante cognoscendum de ipsa, quam ad definitionis articulum procedatur. Quo factò virum ab impetitione mulieris, pro ut exposcit ratio absolvas.*

Cagion per cui è da temer forte che gli avverfarj nostri abbiano le traveggole, o che i libri li leggano per lo rovescio. Di fatti il caso proposto fu che una donna aveva istituito un giudizio *petitorio* circa la proprietà del suo matrimonio, forsi perchè, come avverte, il Gonzalez non ancora stata era introdotta nella casa del

marito . Questi scaltro attender volle se alla moglie riusciva di dar pruova della contrazione seguita ; attesochè non riuscendole sarebbe stato assoluto senz' altro suo travaglio . Quando si accorse essersi le testimonianze di già raccolte proposte l'eccezione *perentoria* della consanguinità ; e il Pontefice rispose averli a posporre il conoscimento della causa principale alla discussione dell' eccezione proposta per esser di tal tempra che valendo rimaneva estinto il giudizio . Per il che questa Decretale soltanto stabilisce meglio ciocchè noi imprendemmo a dimostrare nel secondo Capo di questa Scrittura , cioè, che la Reverenda Curia non doveva andar oltre nella causa principale , se prima non si fosse discussa e abbattuta la *perentoria* eccezione proposta da' conjugj Imperiale e Salvo .

CA.

## C A P O V.

*In cui si ricerca , se per lo rotto divieto siesi infermata la validità del matrimonio contratto .*

**A**llorchè Ferdinando Cortes nella sua fatal ritirata dal Messico , da lui la prima volta assalito con successo infelice , giunse a Otumba , alcune squadre di Messicani , li quali infestavano gli Spagnuoli nella retroguardia fra gl' insulti , co' quali accompagnavano le loro ostilità scclamavano con letizia : *andate pure avanti o ladroni , andate al luogo , ove si prenderà la dovuta vendetta a' vostri misfatti .* Conciossiachè nella parte opposta di una vicina collina erasi raccolto il nerbo delle forze dell' Impero nella certezza di fare a brani li pochi e crudi oppressori della loro libertà .

Così mi sembra di esser proverbiato al presente dagli avversarj divenuti ormai festanti . *Va pure innanzi al tuo cammino , che se per gli piani corsi finora , abbiam dovuto volger le spalle per aver voluto con voglie profane inoltrarci ne' recinti del Tempio ; ora fatti a sostenere la legittimità di un contratto stabilito contra il divieto del Sovrano , e rimarrai oppresso da lla soverchia mole .* Non ignoro neppure che questa loro baldanza in

parte procede da che le loro espressioni e i loro pensieri su di questo articolo specialmente sono stati rinvigoriti da mente ampia e sublime ; il che quando giunse a mia notizia mi produsse un movimento , per lo quale gridai , come una volta fece Davide : *Confunde Domine consilium Achitophel* . Ma io , che non sono ufo a gittar pietre dall'uscio della Chiesa prometto di rischiarar l'argomento , che mi ho proposto mirando più allo splendore del Diadema Regale , che alla luce immensa de' Precetti della Religione . Sembrar può , che io fossi un vanto smisurato , ma vengo presto alla pruova .

E per verità colui , che dice di essere invalidi li matrimonj contratti , rotto il divieto del Sovrano , suppone quel , che addi nostri con temerità si recherebbe in controversia , cioè , che presso de' Sovrani stia la potestà di apporre impedimenti anche *dirimenti* a' matrimonj de' loro sudditi Cattolici . Questo diritto inseparabile dalla Sovranità per le ultime ricerche è stato al sommo rischiarato . Pur tuttavia sia permesso a noi d'indicare gli aspetti diversi di questa quistione , e la turbida origine sua , il che si farà con la brevità richiesta dalla strettezza del tempo , e dalla impazienza de' nostri clienti , da' quali siam costretti a produrre anche prima

ma di concepire.

Di fatti gli Articoli dell' indicata quistione riduconsi a due , cioè se il diritto divisato sia comune ad ammedue le Potestà; e se stia presso la Chiesa per Divina istituzione , ovvero per concessione de' Principi ; e dette spinta a tal quistione l' aver Ludovico il Bavaro annullato il matrimonio di Giovanni figliuolo del Re di Boemia con Margherita Duchessa di Carinzia , avendo altresì dispensato , affinchè costei si fosse rimaritata con Carlo Marchese di Branderburgo di lei cugino . Ma questo infausto avvenimento venn' esposto da Natale di Alessandro con le seguenti parole : *Ludovicus Bavarus per summum nefas matrimonium Joannis filii Regis Bohemiae , & Margharitae Carintiacae , pronunciata divortii sententia diremit ; eamque nullo facto per Ecclesiam divortio , filio suo Orboni Marchioni Branderburgensi data super consanguinitatis gradu , quo se contingebant , dispensatione copulavit . Illud vero omnes historici reprehendunt & execrantur* (1).

All'Imperadore Ottone non mancarono Teologi , li quali s' ingegnassero di giustificare la procedura , e questi furono Okamo , e Marfiglio da Padova noto ed ab-

(1) Anno 1340.

bominato per le sue eresie. Le orme di costoro furono ricalcate dal Launojo. Ma quegli, il di cui sistema mostra una equità e una saviezza non alterata dallo spirito del partito fu il Gerbesio Dottore della Sorbona. E in vero avendo a guida delle sue ricerche le opportune e maestrevoli distinzioni poste da San Tommaso, e gli avvertimenti di Pietro Soto, imprese a stabilire nel suo Trattato *De potestate Ecclesie, & Principum super impedimentis matrimonii* esser la potestà controversa de' Principi secolari, li quali per alcuni secoli se ne valsero; ma nell'atto istesso dimostra che la potestà de' Principi non sia in collisione con un potere uguale, che sta presso la Chiesa. Si trasse quindi ad oppinare il Gerbesio che intorno al Secolo sesto incominciarono a rimetterfi le cause matrimoniali al Tribunale della Chiesa, massimamente quando miravano al vincolo matrimoniale, che vien formato, e si strigne dalla ragione di Sacramento. Questo contegno poi più frequentemente serbossi a' tempi di Carlo Magno, e degl'Imperadori seguenti, fino a che si stabilì la Disciplina presente nel Secolo dodicesimo, per la quale gli stessi Sovrani di loro autorità niuna cosa stabilirono intorno al nodo matrimoniale abbandonando l'uso di tal potestà dello 'ntutto alla Chiesa fino al segno, ch' ess' i primi riconoscono

no per impedimento dirimente quello , che dalla Chiesa fu tal dichiarato (1).

Pur tuttavia non increfca che si ricerchi al presente a qual segno giungano gli effetti della nullità di un matrimonio, stabilita dalle leggi civili. Ella è cosa divulgata affai che Arrigo III. ne' Comizj di Fontainebleau radunati nell' anno mille cinquecento fettantave, val quanto dire poco appresso alla chiusura del Concilio di Trento dichiarò nulli e invalidi li matrimonj contratti da' figliuoli di famiglia senza il consenso de' genitoi. In seguito Luigi XIII nel mese di Gennajo dell'anno 1729 rinnovò il fatto divieto, avendo comandato altresì che i Giudici Ecclesiastici avesser giudicato nelle cause matrimoniali a norma dell' Editto di Arrigo.

Non per tanto il Clero Gallicano raccolto ne' Comizj di Parigi direffe al Re le seguenti parole. *Remississime supplicatur ut considerare non pigeat quantum sit momentum in hoc articulo, qui eget expositione ad duarum difficultatum elucidationem. Prima est ut non aliter intelligantur hæ voces valide, aut invalide contracta matrimonia, quam per relationem ad contractum ci-*

(1) *Disi Tractatus parte tertia.*

vilem, & nullatenus ad contractum spiritualem Sacramenti. Secundo ut non adstringantur Ecclesiastici ad Judicandum secundum hujus Edicti, simulque Blesensis Articulus, sed juxta sacros Canones, & Ecclesiastica decreta, quæ sunt unica Regula, & norma Judicii Ecclesiasticorum. Hi enim non possunt aut debent Jurisdictionem, quam a solo DEO collatam habent circa res spirituales ab ipsis laicis mutuari. Qua propter necesse est ex isto Articulo hæc verba refecere: & obligabuntur Ecclesiastici Judices in causis istiusmodi matrimoniorum judicare ad hujus Articuli normam.

E se vi è cosa ch'esprima Religione e dinoti molta sapienza civile è la risposta renduta dal Re Luigi al Clero per mezzo del Gran Cancelliere, e de' più scelti Uffiziali dell'alto Consiglio: *Commonitio Cleri*, rispose il Re, *quod spectat ad priorem difficultatem sic resoluta fuit: verba ista, valide, aut invalide contracta matrimonia, non esse aliter explicanda, quam per solam relationem ad contractum civilem per laicos Judices. Altera pariter difficultas justa, & rationi congrua visa est* (1). Per il che l'invalidità de' matrimonj minacciata dalle leggi civili produrre potrà la privazione delle successioni, della dote, della

po-

(1) Tom. 3 Rerum, & decretorum Cleri Francici.

potestà patria e di ogni altro diritto della municipalità; come altresì potrà esporre ad ogni altra pena; restando non di meno nella sua intierezza, e nel suo vigore il Sacramento. Imperocchè siccome la perfezione del Sacramento non sottrae il contratto civile alla correzione della Potestà secolare, così il Regio divieto non altera l'istituzione Divina.

Nè diversi sono i sentimenti del Ministero di questo Regno, nè le nostre leggi han disposto con varietà. E in vero allorchè Benedetto XIV dette fuori un Breve ad oggetto di regolare i matrimonj detti di coscienza, dal Nunzio ne fu presentato un esemplare al Re Carlo III, che allora quì felicemente regnava, e di ordin suo ebbe la Regal Camera a dar parere se conveniva di farlo eseguire nel Regno; e successivamente la Regal Camera si spiegò così: *si restringe ad umiliarle il suo parere, che siccome non conviene impedire il Regio Exequatur, e Regal beneplacito al detto Breve per ciò, che riguarda la validità del Sacramento del matrimonio, convenga ancora concederlo in maniera, che restino in ogni futuro tempo riserbati li Regali diritti di Vostra Maestà, toccante agli effetti civili, che nascono da tali matrimonj.*

Le nostre leggi poi, le quali danno forma al presente

L

sente argomento si riducono alla Costituzione di Roggiero *Sancimus lege presentis* all' altra di Federico *Honorem nostri Diadematis*, a una Prammatica riposta sotto al Titolo *De matrimoniis clandestinis* ; e all' Editto dell' anno 1783.

Pur non di meno Roggiero vietando i matrimonj clandestini massimamente fra' nobili percosse piuttosto i figliuoli , li quali da tali matrimonj nascer poteffero : perciocchè vi appose la pena ch' esser non poteffero nè testamentarj , nè intestati eredi de' loro genitori . Nè dobbiamo preterire che Matteo di Afflitto commentando questa legge fa avvertire che al pubblicarsi del Capo *Cum inhibitio De clandestina desponsatione* , con il quale fu dichiarato valido il matrimonio clandestino , e legittimi li figliuoli nati da simili matrimonj andò in disuso la legge di Roggiero effendosi nel Regno osservata la Pontificia Costituzione .

Federico poi vietò a' soli possessori di Feudi quaternati di far seguire matrimonj nelle loro famiglie , non impetrato prima il permesso Regale . E perchè non vi appose pena ne trassero alcuni che l'Imperadore dovette voler nullo l'atto , se volle far legge . Ma potevasi riflettere che dirigendosi il divieto a' Feudatarj la sanzione era intrinseca e inseparabile dal fatto divieto .

Im-

Imperciocchè effendo il possesso de' Beneficj ovvero Feudi una degnazione del Sovrano, l'averne perduta la benemerenza scader li faceva dal diritto a' Feudi, e una tal perdita non era certamente pena leggiera. Eppure Andrea d'Isfernia aggiunse all'*Honorem nostri Diadematis; imo destructionem animae istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a DEO in Paradiso* (1).

Di più la Prammatica indicata rinnovando il divieto per gli matrimonj clandestini vi appose soltanto la pena secondo la varietà delle condizioni di ducati mille, o duemila oltre ad altre pene corporali ad arbitrio.

E finalmente con l'Editto dell'anno ottantatrè si dissero anche clandestini li matrimonj contratti fuori Regno o per se, o per mezzo di procuratori non impetrato prima il Regio permesso. Pur tuttavia non essendosi mai dubitato della validità di cotesti matrimonj, a' contumaci minaccioffi la pena di tre anni di relegazione effendo nobili, e di galea per ugual tempo se ignobili fossero. Adunque fra noi non fuvvi mai legge che annullato avesse un matrimonio disdetto dalla

L 2.

Po-

(1) *Giannone lib. XI.*

Potestà secolare ; e neppure legge vi è che matrimonio impedisca per cagione di condizione ineguale ; che anzi , come più in la dimostreremo esser non vi potrebbe senzà offuscamento del Diadema Regale.

Non pertanto chechè sia del diritto de' Sovrani , e degli effetti , che vale a produrre , è fuor di contesa :  *pluribus sæculis Ecclesiam , & quidem private , & cum exclusione Principum sæcularium impedimenta dirimentia inter Catholicos ordinasse* , come attesta il Van-Espen (1). E ciò da Pietro Soto si attribuisce ragionevolmente alla pietà de' Sovrani :  *quamquam leges civiles , dic' egli , in his omnibus ex pietate certe , & voluntate Principum facile cesserint Ecclesie , ut jam nullum censeatur matrimonium illegitimum , quod Ecclesia tale non iudicat* (2). Che anzi a giudizio ancora di coloro , li quali sostengono che il diritto in quistione stia presso la Chiesa in forza di privilegio , è conducevole allo Stato che la Chiesa di tal privilegio non sia spogliata .

Ma quel , che Soto attribuisce alla sola pietà de' Sovrani , a noi piace d'imputarlo ancora a una politica profonda e lodevolissima .

E in vero la poligamia , la quale non è molto

COR-

(1) Tit. 13 De impedimentis matrimonii Cap. I. §. 16.

(2) Lectione 4. de Matrimonio .

conforme al Diritto naturale, ed è dell' intuito contraria al Cristianesimo, non è per avviso de' dotti neppure vantaggiosa all' umana generazione (1). Di bel nuovo all' incremento della popolazione, che si reputa la ricchezza maggiore dello Stato è molto più infesta della poligamia la venere vaga. E finalmente la frequenza de' divorzj apre il varco ad infinite turbazioni distruggitrici della pace e del buon ordine delle famiglie, e della tranquillità dello Stato. Ma le umane leggi bastevoli non sono a por freno alle azioni occulte e quasi d' impossibile discoprimimento; e di tal tempra è per l' appunto l' esercizio dell' appetito concupiscibile. Conciossiachè dicono i Fiorentini che sul fatto della riproduzione si odono i gatti, veggons' i cani, e gli uomini nè si odono, nè si veggono. Adunque a provvedere a sì gravi disordini con efficacia, niun mezzo offerissi più adatto quando abbandonare la regola de' matrimonj alla Chiesa; giacchè l' unità della moglie, con la perpetuità del matrimonio sono un giogo così pesante al piacer capriccioso, che portar non si può senza mormorazione, se non che per motivi di Religione. A ciò si aggiunga che la sola Religione vera, qual è la Cattolica non  
soffre

(1) *Montesquieu Lib. 16. Cap. 6.*

soffre quelle vicende, alle quali è soggetta ogni umana legislazione.

Oltre a ciò se della condizione ineguale far se ne volesse un impedimento dirimente rimarrebbe vilmente degradata la più parte della società civile, e priva rimarrebbe ancora di un Sacramento della Chiesa. Conciossiachè se immaginar non si voglia un sistema capriccioso di leggi, ed ove la catena delle oppinioni accolte e nudrite da secoli, non si rompa e non si disperda a un tratto, tanto è dire fra me e te valer non può matrimonio anche contratto, quando il dire io sono ingenuo, e tu sei una schiava. Di fatti la sola condizione servile era fra' Romani dirimente de' matrimonj; nè fra' servi stessi eravi matrimonio, vivendo come ognuno fa nel contubernio. Quindi anche appresso al trionfo della Cristiana Religione lungamente valse l'impedimento della condizione servile in tutta la sua estensione. Imperocchè a questo torto dell' umana natura provvide prima il Pontefice Adriano con l'aver risposto: *Sane junta verbum Apostoli, sicut in CHRISTO JESU, neque liber, neque servus est a Sacramentis Ecclesie removendus; ita nec inter servos matrimonia debent ullatenus prohiberi; & si contradicentibus dominis, & invitis contracta fuerint, nulla ratione sunt propter hoc dissolvenda.*  
De-

*Debita tamen , & consueta servitia non minus debent propriis dominis exhiberi .*

E alla mostruosità crudele di aver gittati gli uomini nella classe de' giumenti si oppose più valevolmente la provvida beneficenza de' Sovrani Europei , con avere scancellato in tal parte del globo fin anche l'odioso , e deturpante nome della servitù .

Che farem dunque per lusingare il fasto di pochi , taluni fra' quali altra nobiltà non possono indicare , se non che le immagini affumigate , e l'ampiezza de' loro patrimonj ? inviteremo di bel nuovo la servitù nelle nostre contrade ! E se questo avvenisse , farebbe splendido qual è il Diadema del nostro clemente Signore ? La gloria , che il circonda non poggia pressochè interamente sulla qualità ingenua di tutti coloro , de' quali **IDDIO** l'ha costituito Sovrano ?

Per lo peso dell' esposte ragioni gli stessi Protestanti per testimonianza del Boemero non hanno rigettato il Diritto Pontificio in rapporto a' matrimonj , nè han sottratte le cause matrimoniali al giudizio Ecclesiastico ; comechè neghino che il matrimonio sia Sacramento (1).

Or

(1) *Protestantes sequuntur jus Pontificium . Quamvis enim matrimonium negent esse Sacramentum , existimarunt tamen nostri , matrimoniales causas ad casus conscientiae esse referendas , quorum ,*  
cum

Or se per avviso de' più gravi Teologi, e de' più rinomati Canonisti Cristo Signore inseparabilmente impose la qualità Sagramentale al contratto del matrimonio de' Fedeli non è desiderabile al sommo che per questo, piucchè per ogni altro oggetto tornino que' tempi felici, ne' quali al dir del Bossuet per la somma concordia, che regnava fra il Sacerdozio, e l' Impero, li Principi non di rado dettavano ordinamenti su gli oggetti della Religione, e vicendevolmente la Chiesa sul temporale, come suol seguire fra due amici, ciascun de' quali usa de' beni dell' altro, come de' suoi per un consenso scambievole e presunto. Ma le tante sottigliezze inopportune, nelle quali è stato involto l' argomento, che abbiám per le mani; le tante irritanti ricerche, le quali non sono di uso alcuno nel concreto degli umani accidenti, allettano a questa salutare concordia le due Potestà poste da DIO perchè l' una sia di presidio all' altra, e cospirino ammentue alla felicità del genere umano? Diocleziano in un suo Editto rinfacciò a' Manichei ch' esser doveano uomini oziosi

*cum non habeatur ratio in Foro Saeculari, merito easdem Judicio Ecclesiastico esse delegandas. Adeo vero caussa matrimoniales ad Concistoria nostra spectant, ut doctrina juris Pontificii univèrsa de hac materia fere recepta sit. Jus Eccles. Protest. Tom. 2. Lib. 2. Tit. 2. §. 24. & 25.*

oziosi e malvaggi ; *maximi enim criminis est tractare , quæ semel ab antiquis tractata , & definita sunt ; statum ac cursum tenent ac possident* (1) .

Or sebbene sia vero che presso de' Sovrani stia la potestà di apporre impedimenti anche dirimenti ; è vero altresì che l' uso di questa potestà tutt' i Principi Cattolici per ottime ragioni l' abbiano dell' intuito abbandonato alla Chiesa ; e che con questa legislazione si viva fra' Cattolici non meno , che fra' Protestanti . Oltrechè se bene la presente disciplina fu di questo Articolo mutar si volesse , rientrando i Principi nell' esercizio di un loro diritto originario , pur non di meno della ineguale condizione non mai se ne farà un impedimento dirimente ; giacchè si ebbe a schifo di farne per mezzo di una legge anche un impedimento impediante ; appartenendo così alla Gloria del Sovrano , come al decoro dell' intera Società , che si allontani ogn' idea di schiavitù

*Quanto l' avete è lungo , e il braccio forte .*

Per tal cagione fecesi da noi avvertire in un' altra nostra Scrittura , che ancorchè la volontà del Principe in qualunque modo manifestata obblighi come una legge ; pure non ogni sua risoluzione proceda dalla forza legis-  
M la-

(1) *Extat apud Cornelium Binkersock in Opuscolo de Religione Peregrina .*

latrice . Imperocchè dall' essersi per lungo tempo , e per validissime ragioni unito il governo domestico al politico , quando il Sovrano si reca alla clemenza ne' casi singolari di badare alle qualità della sposa di un suddito , presta in quel punto piuttosto l' officio di padre , che di Re .

Adunque il Re come l' ottimo de' padri pose un argine alla leggerezza del Cavaliere D. Domenico facendogli divieto di prendere una moglie ineguale ; ma nommai fu sua volontà che questo argine offendesse la Santità della Religione , distruggesse un Sacramento della Chiesa ; ed offuscando il diritto dell' ingenuità comune a ciascuno de' sudditi suoi adombrasse lo splendore del suo proprio Diadema . Per il che a dir tutto in poco il Re volle con il divieto fatto al Cavalier D. Domenico , che l' indecente matrimonio non seguisse , ma non fu mai sua volontà , che seguendo si avesse per invalido e nullo . Conciossiachè è fuor di contesa che allor quando il Sovrano stabilisce una pena per gli trasgressori anche di una pubblica legge , e questa pena non esprime la nullità dell'atto ; rimarrà valido l'atto , e punibile la trasgressione . Pur tuttavia la sola impetuosità de' potenti contraddittori ci farà meritare scusa presso la gente discreta di esserci senza bisogno affaticati nella dimostrazione di cose certe al segno , che nommai

mai furono contraddette, nè cader possono in quistione. E in vero a quale oggetto si è misurata la forza di un divieto, in ordine al quale la colpa di aver trasgredito, e le derivanti pene furono dell'intutto abolite dall' indulgenza Sovrana?

Pur tuttavia vogliam proporci una' difficoltà propria della sottigliezza degl' infidiosi avversarj nostri. E in vero dir ci si può, la Chiesa nacque nello Stato, e non per l' opposto; è Cristo Signore non venne a sconvolgere gli ordini della società di già stabilita; adunque la qualità Sagramentale cader non può se non che fu di un contratto nuziale, che legittimo sia, e a cui si accordino persone legittime. Ma gli trasgressori legittime persone non sono, nè legittimo può giudicarsi un contratto vietato. Per difetto dunque della materia richiesta, il contratto nuziale del Cavalier D. Domenico elevar non si potè alla ragione di Sagramento.

Ma questo argomento, il quale a prima giunta sembra colossale, è una di quelle vaste moli, le quali tal volta appariscono nelle nubi. Di fatti comechè la Chiesa se ne faccia un pregio, e canti con esultazione: *Non eripit mortalia qui Regna dat caelestia*; è pure un dogma Cattolico, che GESU' CRISTO conferì alla Chiesa una potestà legislatrice su le cose della Religione indipendente affatto dall' Impero, e libero appieno dal po-

tere del Principato (1). Quindi scrisse l'immortale Bossuet : *Ambæ potestates supremæ , ac principes in suo ordine conjunctæ & amicæ , non una per se alteri subdita , subordinataque est .* Per tal cagione quelle leggi civili , le quali offendevano la Santità della Religione da' Cristiani non furono attese mai , e fra noi non valfero , per essere ricordevoli della risposta renduta dagli Apostoli Pietro e Giovanni al Sinedrio : *Giudicate voi stessi se convenga di obbedire piuttosto a Dio , che agli uomini .* Ond' ebbe a dire S. Girolamo : *aliæ sunt leges Cæsarum , aliæ Christi ; aliud Papinianus , aliud Paulus noster præcipit .*

E per verità nella legge *Dirimitur , De divortio & repudiis* dicesi : *Dirimitur matrimonium divortio , morte , captivitate , & alia congruenti servitute utrius eorum .* Sotto all'istesso Titolo furonvi riposte le leggi , *Uxores , Et si prior* . La prima concede alla moglie di congiungersi ad altro uomo , allorchè siesi chiarita della servitù del marito ; e l'altra suppone la legittimità del secondo matrimonio . Di più la Novella cento e diciassette dà luogo al divorzio , qualora uno de'conjugi si fosse renduto colpevole di gravi delitti , cospirando contra lo Stato , attentando alla vita del compagno , ovvero pro-

(1) Li discordanti sono Marsiglio da Padova , Lutero , Pietro Martire , Richerio , ed altri eretici .

proponendo falsamente accusa di adulterio . Purtuttavia sì fatte leggi valsero mai fra' Cristiani?

Di più Giustiniano permise il matrimonio fra' cugini . Vi si oppose il Pontefice Gregorio , e prevalse . L' istesso Imperadore stabilì , che per la professione Religiosa divenisse nullo cos' il matrimonio rato , come il consumato . Vi si oppose di bel nuovo Gregorio , dimostrando con varie ragioni esser questa ordinazione mal conforme alla legge Divina ; *et hanc Sancti Gregorii* , scrisse il Van-Espen , *aliorumque Patrum sententiam amplexa Ecclesia docet , matrimonium ratum , et consumatum per professionem Religiosam non dissolvi ; quin et vinculum matrimonii inter conjuges manere , tamen si de mutuo consensu uterque solemnem professionem Religiosam emisisset .* E in questa docilità de' Fedeli a' precetti di Santa Chiesa i Sovrani han veduto il più fermo appoggio del Trono .

A scioglier non di meno il nodo della proposta difficoltà basta l' insegnamento dell' Angelico Dottor San Tommaso , del quale , scrisse il Grozio : *quo nemo mortalium acutius vidit . Considerandum est ,* ci avverte l' Angelico , *quod quando aliquid ad diversos fines ordinatur , indiget habere diversa dirigentia in finem , quia finis est proportionatus agenti . Generatio autem humana ad multa ordinatur , etiam ad perpetuitatem Ecclesiæ , quæ in fidelium*

collectione consistit ; unde oportet , quod hujusmodi generatio a diversis dirigatur . In quantum igitur ordinatur ad bonum naturæ , quod est perpetuitas speciei , dirigitur in finem , natura inclinante in hunc finem , & sic dicitur esse naturæ officium ; in quantum vero ordinatur ad bonum politicum , subjacet ordinationi legis civilis ; in quantum igitur ad bonum Ecclesiæ ordinatur , oportet quod subjaceat Regimini Ecclesiastico . Ideo ex qualibet dictarum legum naturæ , humanæ , & Divinæ potest persona effici ad matrimonium illegitima (1) .

Purtuttavia la legittimità naturale in ordine alle nozze si fonda nell' attitudine de' corpi alla generazione , e nella presenza dello spirito de' contraenti a poter consentire . Nè può dalla legge civile essere alterata cotesta naturale legittimità , salvochè non si mutili il maschio . Nè la legittimità richiesta per la validità di un Sacramento altra esser può che la naturale ; inquantochè la perenne operazione della Grazia non dee , nè può essere ritardata dalle umane disposizioni . Opportunamente il Cabassuzio : *Itaque intolerabilis circa Sacramentum fingenda esset inordinatio , si ad Curiarum, beneplacitum nunc rigidius ad Edicti amussim judicantium, nunc ex æquo & bono mitius pro Illustrium familiarum præ-*

(1) Lib. 4. contra Gentes cap. 78,

*praesidio, & puellarum honeste natarum praecavenda ignominia, DEUS, cujus est uniformis, & perpetuo constans operatio, nullam sibi certam in Sacramento imprimendo praesigeret regulam; sed ad arbitrium. & inconstantiam humanorum judiciorum suum suspenderet actum, & pro eorum etiam in paribus juris circumstantiis varietate, nunc Sacramenti sui sigillum imprimeret, nunc vero Sacramenti gratiam cobiberet secundum humanorum judiciorum aequales, nec sibi constantes successus (1).*

Troppo è da desiderarsi che ciascun contratto nuziale sia rivestito ancora della legittimità civile, affinchè sia conforme a ogni giustizia; ma non è quella necessaria alla perfezione del Sacramento fine direttamente non proprio della Potestà secolare; e l'opposta proposizione urtando con il buon senso e approssimante ancora all'eresia. E in vero dimandiam noi a divenir Cristiano è di necessità che prima siasi divenuto cittadino? Certamente che no. Or se si congiugnessero in matrimonio due Cristiani abitatori delle contrade confinanti all'Orinoco, dove per centinaja di miglia appena s'incontra una capanna, esser potrebbe la loro congiunzione Sacramentale? e perchè dubitarne? Ma quale civile legittimità considerarsi potrebbe nel contratto

(1) *Lib. 3 cap. 26 num. 5.*

to di persone non raccolte ancora in società veruna?

Dippiù il Concilio di Trento dichiarò rati e validi li matrimonj clandestini di già contratti fino a quel punto. Non potè certamente dichiararli tali in ragione di contratto civile; sì perchè non era di sua ispezione; come ancora perchè erano stati lungo tempo innanzi vietati da' Sovrani . Per il che dichiarolli validi in ragione di Sacramento. Adunque per una necessaria conseguenza decise il Concilio essere indipendente la validità del Sacramento dalla legittimità civile del contratto nuziale .

Crediamo di essere stati leali alla fatta promessa .  
 Or ciascuno comprender dovette che nella sinagoga degli avversarj nostri , ove há preso posto anche un Reverendo, il quale ha trovato quel dolce nello sciogliere, che altri non gustò mai nell'aver legato si macchina contra la Religione de' nostri maggiori , e contra la libertà comune . Ma che perciò ? Sappiano i più timidi , e si confortino che il nostro pietoso Sovrano ha disposto che deliberi sull'argomento la Regal Camera di Santa Chiara . Quì l'intrigo non valse mai , il deposito della Fede fuvvi sempre gelosamente custodito , e li diritti dell'umanità furono sempre protetti .

Di casa nel dì 30 di Gennajo .

VIA  
1516635